

Marco Monte

## Episodi di malversazione nelle amministrazioni delle confraternite laicali di San Daniele del Friuli nel periodo veneziano (1762-1797)

Questo lavoro propone una ridefinizione dell'associazionismo laicale, attraverso l'utilizzo di argomentazioni, percorsi di ricerca e fonti differenti da quelli finora considerati dalla storiografia specifica sull'argomento<sup>1</sup>, senza peraltro disconoscere le radici religiose che ne modellavano la vita societaria.

La chiave di lettura verterà sul fatto che l'associazione costituiva sì una nicchia attrattiva all'interno della quale manifestare, oltre che l'aspetto devozionale, intendimenti privilegiati di mutuo soccorso e di solidarietà nei confronti dei confratelli, ma dava spazio anche ad elementi di carattere più mondano, che svilivano la componente cristiana riducendone la funzione a vantaggio di quella economica assunta a protagonista in un percorso inverso.

L'inchiesta prende corpo attorno ad una serie di fonti documentarie<sup>2</sup> relative ad alcune confraternite di San Daniele. Nello specifico si sono riscontrate la presenza di una moltitudine di episodi di malversazione perpetrati a danno delle ammi-

---

<sup>1</sup> Sostenuta e variegata si presenta la letteratura sulle associazioni confraternali. In generale tra gli altri vedi R. RUSCONI, *Confraternite, compagnie e devozioni*, in *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, Storia d'Italia, Annali 9, (a cura di G. CHITTOLINI e G. MICCOLI), Torino 1986, Einaudi, 467-506; D. ZARDIN, *Le confraternite in Italia settentrionale fra XV e XVIII secolo*, Società e storia, 35 (1987), 81-137; L. BERTOLDI LENOCI - C. FONSECA, *Confraternite, chiese e società. Aspetti e problemi dell'associazionismo laicale europeo in età moderna e contemporanea*, Fasano di Brindisi: Schena 1994; *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna* (a cura di A. GUENZI, P. MASSA ED ALTRI), Milano 1999. Per quanto riguarda i sodalizi del Friuli tra gli altri vedi gli studi sulle fraterne di Cividale di C. MATTALONI ed inoltre G.B. CORGNALI, *La confraternita udinese di S. Girolamo degli Schiavoni*, Archivio veneto, 30 (1942), 112-120; F. DE VITT, *Vita della Chiesa nel tardo medioevo*, in P. CAMMAROSANO, F. DE VITT ED ALTRI, *Storia della società friulana. Il Medioevo*, Udine 1988, 257-267; G. PAOLIN, *I Battuti a Trieste*, Metodi e Ricerche, n.s., XVI, 2, 1995, 27 - 43.

<sup>2</sup> Le fonti interrogate sono essenzialmente tre, ciascuna con i suoi tratti peculiari e prevalenti. La prima è costituita dalle sintetiche note riassuntive, scritte su alcuni registri confraternali, dei rapporti che i revisori dei conti (un gruppo di contabili investiti di svariate mansioni) consegnavano, dopo aver esaminato i libri delle amministrazioni fraterne, ai luogotenenti veneziani di Udine. La seconda comprende le relazioni che questi ultimi, alla fine del loro mandato, erano tenuti a presentare al senato della Repubblica. La terza sono le missive, le terminazioni e i decreti che la magistratura veneziana dei 'Revisori Regolatori delle entrate pubbliche in Zecca' inviava al senato, al doge e alle magistrature periferiche della terraferma. Il limite di queste fonti, essendo tutte di 'parte lesa', sta nella loro parzialità, mancano infatti le voci degli 'imputati'.

nistrazioni fraterne e le difficoltà incontrate dalla giustizia veneziana nel tentativo di arginare questo dilagante fenomeno<sup>3</sup>. Altre fonti relative a compagnie laicali di località diverse, Marano, Cividale e Gemona, assieme ad alcune della destra Tagliamento, pur nella loro parziale reticenza, hanno confermato ciò che di sostanziale emerge dallo studio sulla terra patriarcale autorizzando con ciò l'ipotesi, confortata da altri indicatori, di una illegalità estesa a buona parte degli enti confraternali della Patria del Friuli<sup>4</sup>.

1. Una confraternita non necessariamente era espressione di una definita compagine professionale, di un borgo cittadino o di una parrocchia. Il più delle volte la composizione sociale degli iscritti al sodalizio si presentava morfologicamente diversificata: dai mercanti ai notai, dai contadini agli artigiani, dai religiosi agli aristocratici (erano escluse solamente particolari categorie di "peccatori")<sup>5</sup>. Il tessuto societario particolarmente variegato, portatore di istanze ed attese settoriali, a volte impediva o rendeva più difficoltose la conduzione unitaria e l'aggregazione tra gli affiliati. In una dimensione così allargata, l'adesione ad un gruppo confraternale poteva rappresentare la risposta ad esigenze diverse: ad un estremo troviamo la ricerca compensativa dei 'pauperes', che entravano nel sodalizio con la

<sup>3</sup> Il caso delle fraterne di San Daniele si diversifica da quello delle altre associazioni laicali della Patria. Dopo tre secoli in cui il riscontro patriarcale sulle amministrazioni degli enti pii si concretizzava attraverso l'emanazione di decretali ed intimazioni sulle prassi da rispettare, mancando tuttavia un energico controllo sistematico sulla contabilità (anche se una tenue verifica contabile veniva effettuata dai pubblici periti patriarcali), con il passaggio della città all'amministrazione veneziana si instaurò un processo di vigilanza ben più rigido, attraverso una revisione dei conteggi, in atto in tutti i territori della terraferma, effettuata da personale qualificato. I direttori delle fraterne del comprensorio collinare, impreparati di fronte alle pressanti indagini dei nuovi revisori, non ebbero modo di occultare le pesanti illegalità di cui erano artefici, fornendo in questo modo agli incaricati alle ispezioni una grande quantità di materiale d'indagine.

<sup>4</sup> Anche se l'attenzione degli studiosi che si sono occupati di associazionismo laicale non si è posata sugli aspetti relativi a questa indagine, in alcuni lavori affiora l'esistenza del problema. Precise indicazioni le fornisce Claudio Mattaloni: "...disordini amministrativi non mancavano, come risulta da un severo proclama emesso da Daniel Dolfin nel 1703 da Palma, denunciante le *notabili trasgressioni* rilevate nei rendiconti contabili di 33 scuole laiche di Cividale e territorio, specialmente per le fraterne di S. Valentino e dei Battuti. Novant'anni dopo il provveditore veneto cittadino, in seguito all'ennesima scoperta di irregolarità, ribadiva nuovamente le precise norme da seguire nei maneggi, già emesse dai suoi predecessori ma evidentemente di scarsa osservanza..." (C. MATTALONI, *Le confraternite di Cividale dal XIII al XX secolo*, in Cividat, numero unico della S.F.F., Udine 1999, volume I, 483); ed ancora: "...Le norme riguardanti la rotazione delle cariche erano introdotte dal Governo Veneto, per mettere freno alle diffuse scorrettezze nelle amministrazioni economiche di chiese, fraterne e luoghi pii di ogni sorta" (IDEM, *La confraternita del SS. Crocefisso in Cividale del Friuli*, Memorie Storiche Forogiuliesi, volume LXXII, Udine 1992, 55).

<sup>5</sup> Analizzando sedici statuti di altrettante compagini laiche patavine, Paola Lanaro Sartori individua nei bestemmiatori, negli usurai, negli adulteri e nei ladri i peccatori esclusi dalle associazioni (P. L. SARTORI, *La funzione socio-economica delle confraternite religiose patavine nell'età medievale*, Economia e Storia, Milano 1977, 203-207).

speranza di ottenere tutela ed assistenza anche ultraterrena, all'opposto i 'dòmini' che cercavano spazi privilegiati per la corroborazione del proprio potere e del tornaconto personale.

L'originaria frattura sociale degli iscritti veniva rafforzata nell'associazione attraverso l'esclusione dei ceti marginali dalla direzione della stessa. La differenziazione cetuale sanciva la separazione dei ruoli: compito dei 'pauperes' era la costituzione della base fraterna, quello dei 'dòmini' il controllo e la direzione della medesima. Una serie di normative, ordinate in statuti, regolava la vita societaria. Anche se le caratterizzazioni interne delle varie associazioni escludevano matrici comuni, numerosi riscontri suggeriscono affinità e consonanze tra le norme statutarie dei diversi enti laicali. In questi ordinamenti<sup>6</sup> si possono cogliere alcuni elementi che fanno luce sulla struttura organizzativa delle compagnie, la quale sembra riflettere le molteplici articolazioni della società civile riproducendone sia i meccanismi che le patologie. Una gerarchia di tipo piramidale poneva al di sopra degli iscritti un organo collegiale, il consiglio, cui potevano accedere in numero limitato le élites, non solamente aristocratiche, degli affiliati al sodalizio. Un gruppo composto da pochi membri eletti dal consiglio e scelti al suo interno formava il direttivo, in cui il priore incarnava la massima dignità<sup>7</sup>. Questi, scelto dal novero dei consiglieri di schiatta nobile, avrebbe dovuto rimanere in carica un anno, come d'altronde i suoi diretti collaboratori, vicepriere e cameraro. Poteva, nell'arco della sua adesione all'ente laico, essere rieletto più volte e del tutto normale era la sua elezione al priorato in più sodalizi della stessa città<sup>8</sup>. D'altro canto i suoi collaboratori, eletti nell'ambito dei consiglieri popolari, erano, all'interno della stessa associazione, intercambiabili, e potevano ricoprire i medesimi uffici

---

<sup>6</sup> La mancanza di riscontri documentari per quanto riguarda le fraterne della cittadina patriarcale ha fatto deviare la nostra scelta sugli ordinamenti della confraternita delle Anime Purganti di Cividale, in quanto cronologicamente si pongono, anche se non siamo in grado di datarne con precisione la stesura, negli anni centrali del XVIII secolo. Lo statuto si trova in Archivio di Stato di Udine (ASU.), Congregazioni Religiose Soppresse (CRS.), busta (b.) 49.

<sup>7</sup> Lo statuto della confraternita cividalese precisa che il consiglio era composto da trentadue membri effettivi divisi tra aristocratici e messeri, e che si congregava la prima domenica di maggio di ogni anno 'al tempo della mutazione degli Uffici', sotto la guida dei tre direttori, priore, sottopriore e cameraro, coadiuvati da ufficiali minori, un sindaco, alcuni 'contradicienti' e un cancelliere (Ibid.).

<sup>8</sup> Sovente accadeva che gli stessi individui ricoprissero il priorato in più confraternite. Tra i numerosi esempi che riguardano San Daniele quello del nobile Fabio Antonini, che venne eletto alla massima carica direttiva nel 1772 nella fraterna di Valentino, Alo e Lucia, nel 1780 e nel 1792 in quella del SS. Crocefisso ed Immacolata Concezione, nel 1786 nella congregazione di San Filippo Neri e nel 1791 nella fraterna della Beata Vergine della Consolazione. Antonio Pellani, anch'egli di schiatta nobile, assurse al priorato nel 1770 e successivamente nel 1781 nella fraterna del SS. Crocefisso ed Immacolata Concezione, nel 1774 e nel 1778 in quella della Beata Vergine della Consolazione e nel 1777 nella congregazione di San Filippo Neri (Ibid., bb. 426, 430, 432, 441).

in tempi diversi in più confraternite. Questo dimostra il notevole potere di attrazione di tali incarichi, i quali portavano prestigio e dignità a coloro che li assumevano, e la possibilità del controllo e del ‘maneggio’ sui patrimoni mobili ed immobili delle fraterne<sup>9</sup>. Non rientrava nella norma che un membro del consiglio, dopo avere vestito la cappa del priorato, potesse occupare le cariche minori, d’altro canto sono pochi i consiglieri popolari assurti alla massima carica dirigenziale<sup>10</sup>. Esisteva quindi un’incompatibilità tra gli uffici confermata da un preciso rispetto dell’autorità conferita dal lignaggio, la quale, anche se mediata dalla presenza delle figure dei due collaboratori, attribuiva al priore tutti i poteri direttivi. Dopo le normative statutarie che prescrivevano il necessario procedimento da rispettare per l’elezione del direttivo<sup>11</sup>, altre di tipo precauzionale intervenivano allo scopo di impedire che un unico ufficiale potesse disporre del denaro della ‘cassa’: una serie di verifiche incrociate, per mezzo delle quali i controllori divenivano controllati dagli stessi che dovevano controllare, garantiva, o per meglio dire avrebbe dovuto garantire, una corretta e trasparente amministrazione<sup>12</sup>. Al maneggio del denaro erano destinati i camerari. Anche se regolato dagli ordinamenti statutarî<sup>13</sup>, questo ufficio permetteva un intervento diretto sulle risorse economiche fraternali e sul loro utilizzo. Prevalentemente costituite da lasciti testamentari, da legati e da una sostenuta attività creditizia, queste risorse garantivano entrate costanti e sicure.

<sup>9</sup> Ciò appare in contrasto con alcune normative presenti in più statuti, le quali prevedevano una sanzione pecuniaria per coloro che rifiutavano una carica direttiva. In realtà non si può generalizzare asserendo che tutti i direttori abusassero del potere conferito dal loro ufficio, esistevano certamente uomini con orientamenti tesi al perseguimento di finalità diverse.

<sup>10</sup> Queste considerazioni non sono esportabili a tutte le associazioni laicali. Le dimensioni dei sodalizi condizionavano la composizione, il numero e le mansioni del gruppo dirigente. Alcune fraterne come quelle del Carmine e di Valentino, Alò e Lucia non contemplavano l’incompatibilità tra le cariche né la figura del sottopriore; la Beata Vergine della Fratta fino al 1767 prevedeva due camerari, da quella data fino alla soppressione dell’ente furono ridotti ad uno (ASU., CRS., bb. 424 e 441).

<sup>11</sup> Dopo aver espletato le pratiche di rito, si giungeva alla votazione. In un’urna erano depositate delle ‘balote’ di cui “...ventinove di color negro, et tre bianche, ò dorate, le quali tutte insieme faccino il n. di trentadue; et riposte in detta urna si cominci cavare una per una, cominciando dal Sig. Priore, doppo dai Sig.<sup>ri</sup> Officiali et poi li Sig.<sup>ri</sup> Consiglieri, et quelli ch’haveranno le balle bianche, o d’oro s’intendino elettori per la mutazione degli Officji, et devono esser eletti sempre persone meritevoli, et atte, quali Officji non s’intendino durare più d’un anno in una persona...” (Ibid., b. 49).

<sup>12</sup> “Che sia fatta una Cassa da riponer dentro tutto il denaro, et elemosine (...) con tre serrature, et tre chiavi differenti una dall’altra, una delle quali tener debba appresso di se il Sig. Priore, la seconda il Sig. Sottopriore, et la terza il Sig. Cameraro, affine che non possi esser aperta se non saranno presenti tutti tre detti Signori” (Ibid.).

<sup>13</sup> Tutte le spese avrebbero dovuto essere visionate dai tre ufficiali e allorché il cameraro dovesse: “...cavarsi fuori dalla Cassella denari per impiegarli nelle cause dette sopra, debba far ricevuta in un libro, che in quella dovrà esser riposto...” (Ibid.).

La funzione salvifica delle donazioni testamentarie e dei legati (richiesta di messe di suffragio compensate da beni materiali) affiora preponderante nelle ultime volontà dei confratelli<sup>14</sup>. Gli uomini sensibili alle conseguenze soprannaturali delle proprie individuali scelte terrene, e consapevoli che la concezione religiosa del tempo consentiva la salvezza dell'anima anche a coloro che non si erano distinti in vita in qualità di esemplari cristiani, consideravano le pie donazioni in punto di morte l'ultima comoda possibilità per accedere alla pace eterna<sup>15</sup>. La valenza del lascito comunemente accettata lo presentava quindi come guarentigia della salvezza ultraterrena. Naturalmente l'entità delle donazioni seguiva di pari passo la dignità sociale e la ricchezza economica, nonché la disponibilità di cederne una parte, di chi si apprestava ad abbandonare il mondo dei vivi<sup>16</sup>. Le associazioni fraternali facevano parte di quegli enti a carattere religioso (come gli istituti monastici, le chiese ed altri luoghi pii) che rappresentavano le istituzioni terrene ideali, in quanto approntatrici di un buon posto nell'aldilà. A queste, unitamente ai propri eredi, i quali avevano il compito, non sempre assolto volentieri, di ottemperare alle loro ultime disposizioni, i testatori morenti affidavano il proprio destino ultraterreno.

<sup>14</sup> Questi pochi esempi di donazioni testamentarie si concentrano solamente su due compagini sandanielesi. Nel 1370 Pietro Cioland del borgo di Pozzo in San Daniele donò un manso alla confraternita di Sant'Antonio Abate. Otto anni più tardi Marco di Pinzano lasciò alla stessa due case. Nel XV secolo le donazioni si fecero più abbondanti. Vari confratelli e benefattori istituirono la fraterna erede di tutte, o parte, delle loro sostanze; così Pietro Comello lasciò all'ospedale amministrato dal sodalizio tutti i propri averi, mentre Guarnerino d'Artegna, pievano della cittadina, elargì ai poveri dell'ospizio cinquanta ducati in oro. I lasciti testamentari e le donazioni continuarono tra fasi alterne fino al 1807, anno della soppressione dell'ente pio (Biblioteca Guarneriana di San Daniele (BGSD.), *Miscellanea (M.)*, fascicoli dai numeri 38 al 99). Dai verbali del consiglio della fraterna del SS. Crocefisso: "...17 luglio 1763. Sopra il memoriale presentato dal Bon concernente il testamento del q.m Sign. Antonio Fiascarij con cui lasciò il legato di Ducati 1.000, già accettato da questa Ven. da Fratta, ed la di lui restante facoltà sottoposta a fedecomesso, con la condizione che in mancanza della linea mascolina Fiascarij, passi nella Fratta stessa tale sua restante facoltà..." (Archivio Storico di San Daniele (ASSD.), b.735).

<sup>15</sup> Su questi argomenti per il Friuli cf. F. MISTURELLI, *La vita e la morte in Carnia attraverso la pratica testamentaria*, Società filologica friulana 1994, 37-89. In appendice l'autrice riporta trecento schede testamentarie ordinate cronologicamente dal 3 maggio 1610 al 21 ottobre 1807. Orbene, settantacinque testatori ignorano lasciti e legati a luoghi pii, mentre duecentoventicinque prevedono donazioni ad istituti religiosi, tra questi quarantuno beneficiano confraternite. Da sottolineare che l'ultima donazione ad associazioni laicali porta la data 22 luglio 1763, mentre il testamento è il centosettantaquattresimo.

<sup>16</sup> Un'immagine che sintetizza queste consuetudini ci viene offerta da un notaio operante in Carnia nella seconda metà del '700: "In molti de' Ricchi nasceva il prurito di far tali lasciti, quando vivuti con irregolari costumi credevano in punto di morte, come spesso da spiriti adulatori venivano assicurati, di saldar le loro malconcie partite con far generosi Legati ad Causas Pias (...) i Piccioli volevano anco in morte imitar a tutta possa i Grandi; e sebbene lasciassero poco, a proporzione de' Beni, lasciavano assai più de' ricchi. A poveri pareva di non mostrar segno di veri Cristiani, se facendo testamento ommettevano di far qualche lascito a' Luoghi Pii" (G.B. BILLIANI, *Il Formulario ad uso delli notai di villa*, Tolmezzo 1781, 179-180).

Sfogliamo il ‘Cattastatico’ della fraterna della Beata Vergine Maria della Fratta<sup>17</sup>. Questo voluminoso e prezioso registro si divide in due parti distinte, riguardanti l’aspetto economico e fondiario rispettivamente della chiesa di Santa Maria della Fratta e della fraterna eretta nella chiesa medesima. Occupiamoci della fraterna. Oltre alle mappe relative ai terreni posseduti vi è riportato l’elenco delle centoquindici partite che formavano gli introiti del sodalizio. Queste corrispondevano a tipologie economiche legate tra loro ma diversificate nella sostanza: lasciti e legati, contratti creditizi e semplici locazioni di immobili. A fronte di quattordici legati (per la maggior parte si tratta di modeste elargizioni annuali o di modiche quantità di prodotti della terra per la celebrazione di qualche messa di suffragio), quarantaquattro contratti di affitto semplice e cinquantasette livelli fancabili<sup>18</sup> completavano le partite allibrate. Il patrimonio fondiario comprendeva immobili avuti in lascito da devoti confratelli (le donazioni abbracciano un arco di quattro secoli, dal XIV al XVIII) ed altri ottenuti da operazioni creditizie concluse con il sequestro della terra data in garanzia (‘escorpazione’) da debitori insolventi. Si trattava di edifici rustici, urbani, terreni coltivabili o marginali che venivano locati in semplice affitto oppure, per le terre poco produttive, mediante contratti enfiteutici di lunga durata. Questo patrimonio fondiario, dislocato per lo più a San Daniele o nelle sue immediate vicinanze, Villanova, Cisterna, Ragogna, Carpacco, Commercio e Spilimbergo, rendeva alla fraterna la corresponsione annuale di ottantatré esazioni, parte delle quali riscosse in denaro, parte in natura (vedi la tavola n. 1).

*Tav. n. 1*

*Bilancio economico per l’anno 1777 della fraterna della Beata Vergine Maria della Fratta*

Entrate		Uscite	
Formento stara	24.2 x £ 15.12 = £ 382.6	Formento stara	10.3 x £ 15.12 = £ 167.5
Sigalla stara	9.2 x £ 10.10 = £ 99.5	Sigalla stara	4 x £ 10.10 = £ 42
Miglio stara	1 x £ 7.16 = £ 7.16	Miglio stara	1 x £ 7.16 = £ 7.16
Vino conzi	4 x £ 8.16 = £ 35.4	Vino conzi	4 x £ 8.16 = £ 35.4
Oglio	1 x £ 1.4 = £ 1.4	Fava stara	1 x £ 3.19 = £ 3.19
Danari	= £ 828.7.11	Avanza di netto	£ 68.10.5
		Cera	£ 103.1
Calcolata come sopra importa	£ 1354.2.11	Spese correnti annuali	£ 371
Deducendo l’uscita	£ 1285.12.6	Spese delle 3 funzioni	£ 207
Avanza di netto	£ 68.10.5	Danari	= £ 271.19
		l’Uscita importa	£ 1285.12.6

Fonti, ASU, CRS, allegato alla b. 434.

<sup>17</sup> Il cattastatico venne compilato dal perito Giacomo Farra l’11 febbraio 1777: “Deputato io infra-scritto Pubblico perito dagl’Intervenienti della Veneranda Fraterna della Beata Vergine della Fratta, in obbedienza di Pubblici Sovrani Comandi, a formare il Cattastatico de’ Beni, Censi, e Livelli di ragione di essa Veneranda Fraterna...” (ASU, CRS, allegato alla b. 434).

<sup>18</sup> In età moderna nelle province veneziane il livello francabile era lo strumento creditizio più conosciuto.

I dati esposti nella tavola, pur non offrendoci un quadro completo e sistematico delle attività economiche fraterne, ne evidenziano alcuni caratteri significativi. Innanzitutto le riscossioni in denaro formavano la parte più cospicua delle entrate, gran parte dei livelli infatti escludeva rendite in generi, previste invece nelle semplici locazioni insieme a canoni in denaro e misti generi - denaro. Il frumento e la segale, prodotti di larga commerciabilità, costituivano il grosso delle rendite in natura, cui si aggiungeva un po' di vino, mentre trascurabili erano gli introiti in miglio e olio. Le entrate complessive dell'anno assommavano a 1.354 lire, 2 soldi e 11 denari.

Il pubblico perito incaricato alla 'cattastasticazione' rilevò quattordici franchizzazioni e diciotto partite inesigibili. Il motivo della presenza di queste ultime è da ricercarsi nella lacunosa contabilità tenuta dai camerari, unita all'assenza di documenti attestanti l'originario obbligo corresponsivo. In totale queste perdite ammontavano a due mezzine di frumento, uno staro di segale, 56 lire e 4 soldi<sup>19</sup>.

Gli 'aggravi, i provvisionati e gli obblighi' formavano le uscite del sodalizio. I primi venivano corrisposti al cappellano della chiesa in cui era eretta la compagnia laicale: si trattava di 79 lire e 14 soldi, di due stara di frumento, uno di segale e due conzi di vino. A ciò si aggiungevano 61 lire e 2 soldi, che equivalevano al costo delle quarantasei messe di suffragio destinate a celebrarsi ogni anno. Ulteriori 23 lire e 11 soldi venivano accreditati ai due vicari della parrocchia, al vicario di Susans, al cappellano di San Bortolamio, al reverendo cappellano di San Giovanni Battista ed alla Prepositura di Aquileia. I 'provvisionati', che prevedevano l'onorario del nonzolo, del cancelliere, del sindaco, del reverendo sacrestano e dei camerari, assommavano a tre stara e mezzo di frumento, tre di segale, una di miglio, due conzi di vino, 99 lire e 12 soldi. Gli 'obblighi', che riguardavano gli emolumenti per le messe e per le opere di carità, ammontavano a cinque stara di frumento, una mezzina di fava e 8 lire in contanti. Sottraendo queste spese, nella cassa delle tre chiavi rimaneva l'equivalente di poco più di 10 ducati.

---

La grammatica si rivela relativamente semplice: dando in garanzia un terreno, il livellario riceveva in prestito dal livellante una somma di denaro di norma inferiore al valore di mercato del terreno dato in pegno. Fino all'estinzione del debito il livellario versava al livellante un interesse annuo che poteva variare dal 4 al 7% della somma avuta in prestito. In caso di morosità, il creditore si appropriava del terreno che fungeva da garanzia. Per la comprensione del livello francabile vedi G. CORAZZOL, *Fitti e livelli a grano. Un aspetto del credito rurale nel Veneto del '500*, Milano 1979.

<sup>19</sup> "Daniello Martinuzzo pagava Sigalla stara n. 2. Di questa partita parimenti distrutta affatto di documento, non si corrispondeva detta Sigalla nemmeno dal 1522 più vecchio rotolo, né doppio vedasi corresponsione alcuna". Ed ancora: "Gli eredi q. Zuanne Cicutto pagavano Formento st. 0 mezzine 1. Il suo principio di questa partita non trovasi in altre carte, che la sola notte nella Rottoli 1604 - 1616 - 1617, e nell'ultimo di suo pagamento di detta mezzina Formento trovasi fatta da Zuanne Brondano, né mai più doppio vedesi pagamento alcuno, sicché vi sono 160 anni che è resa inisigibile, ne esser verun fondamento su di cui era soggetto a quell'annua contribuzione" (ASU., CRS., allegato alla b. 434).



**L**A maturità degl' Eccellentissimi Signori Sindici Inquisitori in Terra Ferma; vedendo con li riflessi pij, e zelanti sopra il disordine, che camina nel maneggio delle Rendite, & Entrate delle Vener. Chiese, Fraterne, Scuole, & altri Luochi Pij, hanno stabiliti, fatti stampare, e dispensar, li Capitoli di primo Marzo passato, ne' quali restano prescritte le regole da tenersi à remotion degl' abusi corsi, & à diuertimento de pregiudizij, che potessero, e che pur troppo vengono inferiti à Luochi Pij lu letti. Attenna però la vigilanza, & il zelo dell' Illustrissimo, & Eccellentiss. Sig GIO: GIUSTINIAN, per la Sereniss. Republica di Venetia, &c. Luogotenente Generale della Patria del Friuli, à far che sij prestata à gl' Ordini stessi la più puntuale esecuzione, & à stabilir, e perfettionar, nell' vto delle diligenze più proprie, opera così pia, e di tant' importanza; fà col presente Proclama pubblicamente sapere, & espresamente comanda.

Che essendo disposto nel primo de' predetti Capitoli, che in vece delli Libretti soliti tenersi da Camerari, quali possono con facilità, e smarirsi, e con fraude restar mutati, habbi ad' instituirsi vn Libro cartato, e bollato in foglio col nome sopra d' esso, del Santo Protettore, nel qual debbano li Camerari stessi registrar tutt' ciò, che veniva annotato ne' Libretti medesimi per essere consignato di Cameraro in Cameraro; nè volendo, che dalla negligenza, ò malitia d' alcuno, resti ommessa la puntualità della douuta obbedienza. Incarica col presente risoluitissimo ordine li Camerari di tutte le Venerande Chiese, Scuole, Fraglie, & altri Luochi Pij di questa Città, e Patria, nessuno eccettuato à douer immediate stabilir il Libro predetto con le formalità nel Capitolo espresse, obligan lo il Cameraro sortito dell' Anno 1697. à far in esso registrar con chiara distinctione la resa de' suoi conti, & il saldo del suo maneggio.

Che stabilito nella forma più esatta, e distinta, doueranno li Camerari sudetti dell' Anno 1697. capitar alla presenza dell' E. S. con li Libri sudetti, e con tutte le carte, e ricuote, che fossero corse nel loro maneggio, nel termine di giorni quindici dopo la publicatione del presente à lumi de' proprij riscontri, sotto pena irremissibile contro cadaun inobediente, e per ogni trasgressione, di corda, prigion, bando, & etiam maggiori ad' arbitrio di S. E.

Ordinando, che il presente sia publicato in questa Città, stampato, e trasmesso ne' Luochi, e Ville tutte della Patria, con incarico à Curati di leggerlo, e publicarlo nelle Chiese, & in concorso di Popolo, acciò fatta ad' ogn' vno palese questa necessaria, e risoluta volontà, non possa alcuno pretendere ignoranza, ne sperar d' elimersi dal castigo, che farà irremissibilmente esercitato, con l' vto dell' afflittue ad' arbitrio, come sopra, della Giustitia.

} Gio: Giustinian Luogotenente.

Il Canc. di S. E.

*Adi 21. Aprile 1697. Fu publicato il sopradetto Proclama per Cesare Salotti publico Trombetta, al suono solito, in concorso di Popolo, presenzio il suono delle Trombe.*

IN VDINE, Per lo Schiratti.

Proclama del luogotenente Giobatta Giustinian in cui si ordinava a tutti i luoghi pii della Patria l'istituzione di un registro bollato e vidimato dalle autorità veneziane in cui doveva essere registrata la contabilità aziendale in sostituzione dei "Libretti soliti" tenuti in maniera del tutto personale dai camerari. Collezione privata.



Confrontiamo questi dati, estrapolati dal ‘cattastatico’, con quelli che ricaviamo consultando un ‘maneggio’ di un amministratore di un’altra fraterna della cittadina patriarcale. Si tratta del ‘rotolo’ compilato nel 1776 da Giobatta Colutta, cameraro della fraterna della Beata Vergine della Consolazione<sup>20</sup>. Le entrate erano costituite in prevalenza dagli interessi provenienti dalle attività di prestito sostenute dalla proprietà fondiaria, i soliti livelli francabili, cui si sommavano le riscossioni degli affitti derivanti da terre ed edifici e le rendite dei legati, anche in questo caso frutto di lasciti testamentari di confratelli defunti. I diciotto livelli accesi portavano nelle casse del sodalizio confraternale una corresponsione annua di 284 lire; i nove affitti semplici garantivano annualmente poco più di 300 lire, a ciò si aggiungevano tre stara e tre mezzine di frumento che, una volta venduto, calcolando il prezzo del cereale sulla piazza di Udine, portava la rendita delle locazioni a poco più di 360 lire; otto animali da cortile costituivano le regalie; i tre contratti enfiteutici assommavano a 16 lire e 4 soldi, più due mezzine di frumento, un conzo di vino, due capponi e due galline. Un deposito fruttifero di 516 lire in zecca a Venezia rendeva 15 lire e 6 soldi di interesse annuo, mentre 38 lire e 13 soldi furono versati dagli affiliati. Le uscite comprendevano 163 lire e 19 soldi di ‘provvisionati’ e 96 lire e 14 soldi di ‘obblighi’. Le centodieci messe di suffragio, da far celebrare ogni anno dal cappellano della chiesa su cui era eretta la fraterna, costituivano un ‘aggravio’ dall’importo non specificato, si presume si tratti delle 157 lire e 6 soldi conteggiati come spese generali. Facendo un rapido conto le entrate assommavano a poco più di 730 lire, mentre le uscite sfioravano le 420 lire. Rimanevano in cassa 310 lire, l’equivalente di 50 ducati. Molte affinità quindi nelle economie delle due associazioni sandanielesi: contratti creditizi, legati e riscossioni di affitti su patrimoni fondiari frutto di donazioni testamentarie costituivano buona parte delle entrate. Spese correnti, onorari e beneficenza determinavano le uscite.

Nello Stato veneziano il patrimonio fondiario degli enti a carattere religioso subì, con le leggi ‘ad pias causas’ del 1605, che obbligavano i luoghi pii beneficiati ad alienare gli immobili avuti in donazione entro due anni dal lascito<sup>21</sup>, un

<sup>20</sup> Ibid., b. 425.

<sup>21</sup> Le leggi statutarie del 22 dicembre 1536 prescrivevano di vendere nel termine di due anni gli immobili donati o lasciati per testamento alle ‘cause pie’ della città o del Dogado, e dal 26 marzo 1605 anche quelli posti nel resto dei territori dello Stato. Il 10 settembre 1767 e il 7 settembre 1768 furono varate le leggi sull’organizzazione disciplinare ed economica degli istituti regolari e la limitazione della manomorta (*Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, IV, Roma 1994, 976). Il 22 aprile 1768 venne emanata la ‘Terminazione in materia de’ Censi, e Livelli Ad Pias Causas’, con lo scopo di preservare le sostanze dei sudditi laici da ulteriori acquisti da parte di enti religiosi. Al punto I si legge: “Tutto il denaro proveniente da affrancazioni di Capitali, che prima della Legge 10 Settembre 1767 del Serenissimo Maggior Consiglio sono stati con legali, e giusti Contratti dati a Censo, o Livello dagli Ecclesiastici, Luoghi Pii, Opere, e Cause Pie, niuno eccettuato, delle Provincie suddite ai Secolari, Comunità Regolari, e Luoghi Pii, debba di volta in volta essere depositato dal Debitore nelle rispettive Casse de’ Monti di Pietà”; nel punto II si specifica che: “Il denaro, che di questa natura fosse, o venisse depositato ne’ Monti, debba essere di

duro colpo. Anche se larghe fasce d'evasione ne svilirono l'efficacia, per le associazioni pie l'introduzione di queste normative ebbe la conseguenza di ridurre il consolidato binomio fondato su lascito fondiario/locazione per accostarsi ad un'altra categoria economica: denaro in prestito/riscossione di un interesse.

Nel periodo oggetto della nostra inchiesta la funzione finanziaria espressa dagli enti confraternali era decisamente radicata all'interno di un mercato del credito che, data la propria esuberanza, concedeva larghi spazi di intervento a quei soggetti, privati o collettivi, desiderosi di ottenere un sovrappiù su quanto prestato. Analizzando le carte archiviate relative alle attività economiche dei sodalizi emerge evidente la parte preponderante costituita dal credito agrario e dai relativi investimenti di denaro. L'utilizzo dei capitali in eccedenza si concretizzava nella forma contrattuale attorno alla quale si organizzava il mercato monetario di tutta la terraferma veneta, il livello francabile, il quale, prevedendo il sostegno fondiario a garanzia del mutuo concesso, permetteva un'esposizione di capitali priva di quei rischi che avrebbero potuto scaturire da un'eventuale insolvenza dei mutuatari. Una documentazione di grande rilievo ci viene offerta dalla fraterna del SS. Crocefisso ed Immacolata Concezione. Si tratta di un elenco di operazioni di mutuo, compilato da un notaio della cittadina patriarcale, tratto da un registro contabile della fraterna<sup>22</sup>. Questa documentazione rappresenta un piccolo compendio delle attività finanziarie dell'associazione, è un sunto di ventiquattro contratti creditizi cui si aggiungono due depositi fruttiferi alla zecca di Venezia. Con brevi e sintetiche note vengono delineati gli elementi indispensabili utili all'identificazione della transazione: l'accordo giuridico adottato, i nomi dei mutuatari, l'anno in cui fu rogato il contratto, la quantità di denaro concessa in prestito ed il relativo interesse richiesto. Già da un primo esame emergono alcuni elementi che fanno luce sulle articolazioni che concorrevano a comporre questo tipo di transazione finanziaria. In primo luogo la tipologia contrattuale: l'unico strumento creditizio utilizzato era il collaudato livello francabile, contratto comodo per tutti, per l'associazione erogatrice del prestito in quanto l'operazione era coperta da una garanzia fondiaria, per il mutuatario in quanto era suo diritto scegliere i tempi dell'affrancazione. Secondariamente la durata dei prestiti, molti infatti investono più generazioni di livellari essendo stati accesi decine e decine di anni precedenti la stesura di questi fogli (i primi contratti risalgono al 1690, l'ultimo al 1782). Per finire il tasso d'interesse, sempre in sintonia con quello 'ufficiale', sta-

---

volta in volta notificato dal Depositante, e dal Cassiere, o Tesoriere del Monte agli Corpi Pubblici destinati, perché riconosciuti prima de medesimi Corpi la identica qualità, e quantità, possa essere impiegato col loro mezzo, ed intervento in estinzione di altri Capitali passivi Istromentati, che effettivamente sussistessero a peso dell'Ecclesiastico, o Luogo pio proprietario..." (Archivio di Stato di Venezia (ASV.), Revisori Regolatori alle entrate pubbliche in zecca (RR.), b. 985).

<sup>22</sup> ASU., CRS., b. 431.

bilito dalla legislazione veneziana e confermato dalle costituzioni della Patria<sup>23</sup>. Come per quanto riguardava i casi dei prestatori privati laici e degli enti religiosi, anche per le associazioni laicali il tasso d'interesse variava in considerazione della presunta solvibilità del richiedente e dell'entità della somma erogata: per i prestiti modici, richiesti dai piccoli contadini, visto l'elevato tenore di insolvenza, il tasso era sempre il più alto, mentre per le operazioni impegnative, dove tra le parti si instaurava un certo margine di trattativa (specialmente nel caso in cui l'ente erogatore deteneva 'molti ducati in cerca di sistemazione fruttuosa'), l'interesse si rivelava più contenuto. In novantadue anni, tale è la durata dei primi due dei ventiquattro contratti censiti, con un tasso al 7% gli eredi degli originari mutuatari versarono nelle capaci casse della fraterna quasi sette volte quanto era stato loro originariamente concesso, senza peraltro affrancare il debito: gli eredi di Giobatta Frittione, colui che aveva acceso il livello, regolarono il prestito, a fronte dei ventitre ducati ricevuti, con centoquarantanove ducati di interessi. Stessa sorte per gli eredi di Zuanne Flora, che per dieci ducati di capitale richiesto ne versarono quasi sessantacinque in conto interessi. I confratelli, in particolare coloro la cui famiglia apparteneva al consiglio dell'associazione, riuscivano ad ottenere tassi di favore. I fratelli Giobatta e Federico Pittiani, nipoti di due priori della fraterna sandanielese, Marco e Giobatta (di questi parleremo più ampiamente in seguito), accesero in tempi diversi due contratti livellari con lo stesso importo, cento ducati. Il primo contratto venne rogato nel 1742, in un periodo in cui nessun Pittiani vestiva la cappa del priorato, ed il relativo tasso di interesse si collocò al 5%; il secondo, stipulato nel 1746, quando Marco deteneva la massima carica fraterna, venne definito con un tasso al 4%. Tassi di favore ottennero anche i Peressini, il cui casato più volte sedette sui banchi del consiglio e Daniele Locatelli, priore della fraterna nel 1777 e nel 1789. Questi richiese un prestito di cinquecento ducati il 30 aprile 1774, pochi giorni prima che il padre Giobatta cedesse la carica del priorato a Giacomo Concina, ottenendo un tasso al 4%. Ancora più tenue il tasso concordato dalla chiesa dei santi Fabiano e Sebastiano che per due mutui livellari, sottoscritti nel 1750 per un importo complessivo di cinquecento ducati, ottenne il 3,5% d'interesse, mezzo punto in più di quanto fruttavano i depositi in zecca<sup>24</sup>. Tassi di riguardo a particolari categorie di clienti quindi, ma con un occhio costantemente rivolto al mercato monetario, il quale nel corso del '700 conobbe una serie di fluttuazioni che por-

<sup>23</sup> "...Inerendo inoltre alle Santissime Leggi Venete, che regolano gli affitti, e livelli a sette per cento, statutimo, che non sia lecito ad alcuno lo stipular maggior interesse per qualunque contratto, che dire, o immaginare si possa, ma tutti li contratti di vendita, o d'altra natura siano ridotti a sette per cento..." (*Statuti della Patria del Friuli rinnovati con l'aggiunta delle terminazioni Sindicali 1772*, Udine 1773, 158).

<sup>24</sup> ASU., CRS., b. 431.

tarono il costo del denaro a subire in alcuni casi un deciso ridimensionamento nei confronti dei valori del secolo precedente<sup>25</sup>.

Le attività economiche delle associazioni laiche ci appaiono essenzialmente ancorate alla riscossione di affitti e di interessi. Questa propensione alla comoda e sicura rendita ostacolava il sorgere di forme imprenditoriali caratterizzate da dinamiismi eccentrici e superiori. Si trattava infatti dell'adozione di tipologie economiche che escludevano del tutto una partecipazione diretta dell'ente fraterno al processo produttivo e se, come sovente accadeva, le figure dei livellari e degli affittuari coincidevano con quelle di iscritti al sodalizio, non era a questi ultimi che si riportava la specificità del rapporto con l'amministrazione fraterna.

Come possiamo dedurre, vista l'entità delle cifre trattate (niente a che vedere con gli introiti degli enti regolari o con quelli delle confraternite di più ampia rappresentanza)<sup>26</sup>, si trattava di bilanci relativamente modesti, ma pur sempre sufficienti a mantenere in vita la struttura economica dei sodalizi e con essa i sodalizi stessi.

Ritorniamo ai nostri camerari. Al termine dell'incarico dovevano rendere conto della propria amministrazione ai successori ed in presenza di ammanchi erano tenuti nel giro di un mese a saldare il proprio dovuto. Nonostante queste normative restrittive, segnalazioni di episodi di peculato e disordini amministrativi di ogni tipo contrassegnavano spesso i vari dispacci che i revisori dei conti spedivano ai

<sup>25</sup> In ogni caso l'abbattimento dei tassi d'interesse riguardava solamente i prestiti elevati; i tassi migliori, al 4 - 4,5%, venivano infatti riservati a coloro che richiedevano cifre importanti e che proponevano altrettanto importanti garanzie fondiarie. A chi richiedeva cifre modeste l'interesse si situava sempre al 7%, tetto massimo consentito. Su questi argomenti per il Friuli cf. M. MONTE, *Costo del denaro e tassi di interesse nell'attività di credito dei Regolari nel Friuli veneziano nel XVII e XVIII secolo*, *Ce fastu?*, LXXXVI, (2000), 253-284.

<sup>26</sup> Confrontiamo queste entrate con quelle relative ad un ente regolare, il convento di San Francesco di Cividale, e con quelle di una grande confraternita di mestiere di Udine. Le stime riguardano l'anno della soppressione dell'ente conventuale avvenuta il 5 marzo del 1770: "la facoltà giacente di case, beni ed affitti perpetui di ragione del antedetto soppresso Convento rileva come dal presente catastato cioè summarariamente in monte capitali per ducati 26.038, 3,15 da cui si esige annualmente in monte come segue: formento stara 59,1 - sigalla stara 2,2 - avena stara 0,3 - sorgoturco stara 1 - saracino stara 1 - vino conzi 44 - capponi numero 10 - galline numero 20 - polli numero 30 - ovi numero 150 - capretti numero 7 e di contadi lire 4.258, 2, 6 ed oltre 2/3 dico due terzi del vino e delle olive che si fanno nelli Ronchi di Gagliano (A. TAGLIAFERRI, *Struttura economica del convento di S. Francesco di Cividale del Friuli agli inizi del settecento*, Memorie Storiche Forogiuliesi, vol. LV, Udine 1975, 127-138). Si trattava grosso modo di un'entrata annua di circa 1.700 ducati, otto - nove volte superiore a quella di una fraterna di medie dimensioni. L'altro esempio lo fornisce la confraternita di Santa Maria dell'Annunciata dei Calzolari. La rendita, tratta dal 'catastatico Gallafà', riguarda l'anno 1764" ...Frumento stara 383:2 - Avena stara 3 - Segale stara 8 - Miglio stara 4 - Fava stara 10 - Vino conzi 8 e boccali 4 - Capponi numero 100 - Polli 20 - Galline numero 18 - Uova numero 332..." (V. BIANCO, *La confraternita di Santa Maria dell'Annunciata dei calzolari di Udine dal XVI al XVIII secolo*, tesi di laurea, Trieste 1990-91, relatore Luciana Morassi). Non appaiono le corresponsioni annuali in contanti, ma solamente la vendita delle trecentottantatre stara e due pesinali di frumento consentì un'entrata di 1.145 ducati.

luogotenenti veneziani di Udine<sup>27</sup>. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, le norme riguardanti le attività degli amministratori, concordati negli ordinamenti delle confraternite laicali, erano tese a contrastare attraverso controlli collegiali ed incrociati le gravi irregolarità compiute da coloro che usavano in maniera personale quei depositi che essi stessi avevano il compito di sorvegliare. L'evidenza indica una sostenuta elusione degli ordinamenti statutari. I direttori, tanto indifferenti alle normative economiche ed amministrative quanto attenti al rispetto di quelle formali e rituali, aggiravano con disinvoltura sia gli ostacoli statutari che essi stessi avevano posto, sia le precise disposizioni di governo, perpetuando in questo modo un cronico processo di appropriazione privata che si manifestava attraverso una varietà di forme più o meno fruttuose ed articolate. Incuranti delle disposizioni che regolavano il rinnovo annuale delle cariche dirigenziali, gli ufficiali inizialmente precludevano ai revisori la possibilità di verificare le scritture contabili, per passare alla manomissione delle stesse, fino ad arrivare agli ammanchi di cassa (gli intacchi) ed a forme di malversazione più complesse.

Fonte privilegiata della nostra inchiesta sono quei libri, marcati e bollati, delle 'Terminazioni e delle Definizioni' (si tratta di materiale in prevalenza settecentesco depositato per lo più nell'archivio di stato di Udine), ad uso interno delle associazioni, compilati dai cancellieri che, oltre alla trascrizione del rinnovo annuale del direttivo, dell'elezione dei nuovi consiglieri e dei bilanci dei camerari, a volte riportavano un sunto dei rapporti che i revisori dei conti spedivano ai luogotenenti di Udine dopo ogni ispezione. Questi sunti, scritti di proprio pugno dai controllori veneziani, prima di costituire un appropriato punto di partenza della nostra indagine, avevano originariamente il merito di rendere notorie, perlomeno parzialmente, le vistose irregolarità commesse dagli amministratori.

<sup>27</sup> I revisori, sorta di impiegati contabili, venivano inviati in terraferma dai 'Revisori Regolatori alle entrate pubbliche in Zecca' alla ricerca dei disordini amministrativi degli enti religiosi e laici. La magistratura dei Revisori fu istituita come organo straordinario il 15 giugno 1584, divenendo magistratura stabile nel 1603. Le loro competenze comprendevano il controllo contabile, fiscale ed amministrativo nei riguardi delle comunità, dei territori e degli enti religiosi e laici. A seguito delle leggi del 1767-1768, volte a limitare e regolare la manomorta, questi magistrati controllavano l'affrancazione e la 'reinvestita' dei capitali ecclesiastici e delle 'cause pie', mediante uffici direttori laici previsti nei vari territori (*Guida generale... cit.*, 949-950). Gli uffici direttori furono insediati nelle comunità di Tarcento, San Daniele, Monfalcone, Codroipo, Maniago Grande, Sacile, Portogruaro, San Vito, Moggio, Gemona, Venzone, Cadore, Belgrado, Castel Nuovo, Cussignacco e Savorgnano, Osoppo, Alghis, Palazzolo, Mels e Colloredo, Pinzano, Buia, Pradamano, nella giurisdizione di Latisana, nella fortezza di Palma e nella provincia della Carnia (ASV., RR., b. 985). Un anno dopo l'introduzione delle leggi 1767-68, un decreto senatoriale stabilì che, "...nella Patria del Friuli, salvi gl'Uffizi eretti con Pubb.<sup>ca</sup> approvazione in alcuni luoghi di quella Provincia, e salvo l'esame d'altre Suppliche già prodotte per altri Luochi particolari, siano erette otto Camere in differenti Quartieri metà di qua, e metà di là dal Tagliamento con Sovraintendenza di persone, e Ministero laico, e con accertate regole, e precetti, che assicurano la preservazione de' Capitali, e l'esecuzione delle cose decretate..." (Ibid., b. 982).



2. Non consentita dalle normative veneziane, ma abitualmente perseguita da alcune associazioni laicali sandanielesi, era la pratica di non rinnovare annualmente le cariche direttive, in particolare quella del priorato<sup>28</sup>. Esigenza fondamentale per il buongoverno delle fraterne, la necessità di evitare la cristallizzazione degli uffici in un'unica persona rispondeva a motivazioni di carattere precauzionale. La sostituzione annuale avrebbe dovuto garantire un adeguato controllo sull'operato del direttivo e l'impossibilità del formarsi di dinastie amministrative, potenziali faultrici dell'instaurarsi di clientelismi e di disordini contabili. Nel rapporto relativo alla revisione contabile della fraterna del SS. Crocefisso ed Immacolata Concezione inviato al luogotenente Vincenzo Tron, il revisore Bonauro Menardini, nel maggio del 1768, rendeva conoscenza al magistrato di quale danno potesse insorgere dalla monopolizzazione della massima carica dirigenziale<sup>29</sup>. Analoghe considerazioni vennero espresse da Girolamo Celano, incaricato di visionare i conteggi della congregazione di San Filippo Neri, il quale, nel rapporto inviato al luogotenente (nonostante le benevole osservazioni del precedente revisore Bernardis rivolte al priore Francesco Farlati per gli anni 1766-1767 sottoposti a revisione)<sup>30</sup>, sottolineando che la rotazione delle cariche non veniva rispettata, auspicava: "...l'eliez-

<sup>28</sup> La rotazione degli uffici era norma prevista anche dallo statuto della Congregazione dei RR. Sacerdoti (anche se, dato il carattere religioso che contraddistingueva gli affiliati, il bisogno di cautele nei confronti dei direttori non era particolarmente sentito). Al punto XI si legge: "la carica dello Scrivano sia amovibile *ad nutum* a distinzione di quelle de Priore, Sottopriore ed Assistente, che dovranno durare solamente un anno"; al punto XIII: "Niuno de' suddetti possa essere confermato, ed abbia la contumacia di due anni..." (Biblioteca Comunale di Udine (BCU.), Miscellanea (M.), n. 1431, *Compendio storico della Pia Congregazione dei RR. Sacerdoti canonicamente eretta in San Daniele del Friuli nell'anno 1728 sotto il patrocinio di Maria Vergine Addolorata*, San Daniele 1851).

<sup>29</sup> Il luogotenente Tron, palesemente all'oscuro di tali consuetudini, intimò ai direttori della fraterna: "Riuscendo con sorpresa allì S.E. di comparire l'abuso da tanto tempo introdotto in quella terra di volersi perpetuare le cariche di quella Ven.<sup>da</sup> Confr.<sup>ra</sup> in aperto contrasto delle Leggi, e dalla lodevole consuetudine di tutta questa vasta Provincia; a riparo di un tanto disordine, trova l'E.S. di decretare, e decretando espressamente ordinare allì Officiali di detta Fraterna, che debbano mutare annualmente li Officj tutti, che servano per buon governo della med.<sup>ma</sup>, in pena mancando di essere sottoposto a quei castighi che crederà convenienti..." (ASU, CRS, b. 430). Il priore 'incriminato' Marco Pittiani ricoprì la carica nella fraterna del SS. Crocefisso ed Immacolata Concezione ininterrottamente dal maggio 1744 al maggio 1768 (Ibid.). Le rotazioni annuali degli uffici erano normative presenti sia negli ordinamenti del governo veneziano che in quelli patriarcali. Ma in caso di inadempienza, ad una visibile tolleranza manifestata da questi ultimi, corrispose nel periodo veneziano un più deciso rigore applicativo, che pose un freno ad episodi come quello del priore della compagnia del SS. Crocefisso. Marco Pittiani, assiduo frequentatore dei consigli fraterali, ancora nel 1796 ricoprì la carica di cameraro nella fraterna del Pio ospitale di Sant'Antonio. Ma a causa di un probabile impedimento fisico non riuscì a concludere il suo incarico. La cameraria fu portata a termine da suo figlio Carlo (ASSD., b. 752).

<sup>30</sup> "...encomiando pienamente il vero zelo del suddetto Priore che con merito, e vantaggi del Luoco Pio si regolò nell'illustrazione della medesima..." (ASU., CRS., b. 432). Francesco Farlati tenne il priorato nella congregazione dal 1761 al 1767.

zione di altre persone nella figura dei Priori col metodo prefisso dal Decreto medesimo in consonanza delle Leggi...”<sup>31</sup>. La non rielezione impediva il radicarsi delle stesse persone alle medesime cariche, ma questo accorgimento non riuscì ad evitare il ripetersi di episodi illeciti. Osservazione questa che avrebbe condiviso anche il Celano, il cui auspicio si dimostrò inefficace ed intempestivo: tutti i priori che si succedettero dal 1768 al 1781 al vertice della congregazione lasciarono alla fine del loro mandato delle pesanti insolvenze<sup>32</sup>. Raffermare le cariche direttive non era un fatto nuovo né recente nelle associazioni laicali di San Daniele. Già nel 1673 dopo una visita alla fraterna del Carmine, il patriarca Giovanni Delfino in una decretale intimava ai direttori l’obbligo di ruotare gli ufficiali e di osservare scrupolosamente il periodo di vacanza<sup>33</sup>. Lo stesso decreto patriarcale precisava i provvedimenti da prendere nei confronti dei camerari. Si cercava così di imbrigliarne la libertà di iniziativa subordinando qualsiasi operazione che prevedesse movimenti di denaro all’autorizzazione di un organo superiore<sup>34</sup>. Nel rapporto sulla compagnia del SS. Crocefisso indirizzato al Tron, il revisore Menardini illustrava altre irregolarità attribuibili al priore in carica. L’accusa riguardava nella fattispecie l’assenza o l’occultamento premeditato dei libri contabili vidimati dalle autorità veneziane: il ‘Cattastatico’ ed i ‘Libri Marcati’<sup>35</sup>. La tenuta e la corretta compilazione del ‘cattastatico’, un registro in cui venivano inventariati i beni immobili posseduti dagli enti laicali, era d’obbligo in quanto strumento necessario ad accertare le proprietà con il fine precipuo dell’imposta fondiaria. Nei ‘libri marcati’ invece venivano registrate anno per anno le operazioni relative alle attività economiche dei sodalizi: le accensioni di livelli, le francazioni degli stessi, le locazioni di terreni e di edifici, i pagamenti delle quote annuali degli affittuari e dei livellari, gli escomi e le ‘escorpezioni’. La documentazione contabile annuale, il ‘rottolo’, che il cameraro era tenu-

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Al punto che lo stesso solerte revisore decisamente contrariato scrive: “...onde veder, e conoscer possa li quattordici Priori usciti col debito di lire 1.019:10 e quantunque prececati con molteplici Decreti dagli Ecc.<sup>mi</sup> Precettori a dover saldare tali loro debiti, ad onta d’esser essi tutti molto dotati de’ Beni e de’ più abbonati di San Daniello, non si sono mai curati, né si curan d’adempiere ad un sì indispensabile loro dovere...” (Ibid.).

<sup>33</sup> “...che la contumacia di essi Deputati, esser debba di due anni, ne quali non posson esser eletti ne entrar in Congregazione...” (Ibid., b. 423).

<sup>34</sup> “...IX - che non si possono ricever legati dalla Confraternità con l’obbligo di Messe, o d’altro peso senza la nostra facoltà e permissione in iscritto da esser firmata da Noi, ò dal nostro Vicario quale con sottoscrizione di propria mano in pena di Ducati 50 à chi facesse altrimenti.

X – Che parimenti non si possa far investitia alcuna, o dar denari à Livello senza la facoltà suddetta, e sotto la pena come di sopra.

XI – Non si possano istessamente far spese straordinarie d’alcuna sorte dalle dette Confraternità, che eccedano Ducati dieci senza la nostra permissione suddetta, in pena ai Camerari, che le facessero di Ducati 25, e di non esserle bonificate nei loro conti...” (Ibid.).

<sup>35</sup> Ibid., b. 430.



to a presentare al termine dell'incarico, non aveva valore agli occhi del revisore se il contenuto non era riscontrabile con quello espresso da questi registri. Anche Domenico Michiel, che resse le sorti del Friuli agli inizi degli anni '70 del '700, venne investito del problema. Dopo essere stato informato della sistematica indifferenza con cui i direttori delle associazioni laicali accoglievano i decreti con i provvedimenti indirizzati alla compilazione del 'cattastatico', così intimò al priore della fraterna del SS. Crocefisso: "...rilevandosi poi la giurata relazione del predetto Ragionato d'aver ineseguita la formazione del Cattastatico di detto Pio Luoco comandata con decreto del Precesso N.V. Tron a senso della Pubblica volontà, ordina ed espressamente incarica, sotto la pena di Ducati 20 alli Camerari attuali, e Direttori a prestarsi con tutto l'impegno che sia formato un Cattastatico nel termine di mesi due..."<sup>36</sup>. Il provvedimento del luogotenente contiene nella sua formulazione gran parte della propria inefficacia. Infatti, la punizione da infliggere ai rei, tra

<sup>36</sup> Ibid., b. 424. Nella Patria del Friuli fra i primi luogotenenti che si occuparono dell'obbligo della tenuta del "libro cartato, e bollato in foglio col nome sopra d'esso, del Santo Protettore, nel quale debbano li Camerari stessi registrar tutto ciò, che veniva annotato ne' Libretti medesimi per essere consegnato di Cameraro in Cameraro..." fu, nell'aprile del 1698, Giobatta Giustinian. Per gli inadempienti erano previste pene molto severe: "...di corda, prigion, bando & etiam maggiori d'arbitrio di S.E...", pene che nel secolo successivo subirono un notevole ridimensionamento (vedi la prima illustrazione). La questione dell'assenza o dell'occultamento dei registri marcati non venne arginata. Nel 1789 il luogotenente Giobatta Redetti, in un proclama, diede precise disposizioni affinché: "Col presente Proclama facciamo intendere, e sapere al Meriga Comune, ed Uomini dell'infrascritte Ville, non che à Camerari, o con qual si sia altro titolo Governatori attuali degl'infrascritti Luoghi Pii esser Nostro preciso risoluto volere, che in pena di Ducati 50 per cadauno, da esser irremissibilmente levata, ed altre ad arbitrio, debbano nel termine di giorni sei prossimi aver prodotto in questa Cancelleria Nostra Pretoria i Libri Marcati di essi Luochi Pii, con il Registro di qualunque maneggio di cadaun Cameraro, sive Governor, Procurator, Esator, Sindico, o Cassier (...). Udine 7 Giugno 1789" (Ibid., b.432).

Decreti, terminazioni e dispacci, spediti con frequenza alle direzioni degli enti religiosi e laici della terraferma, spesso incontravano l'ostilità o l'indifferenza dei destinatari, che più volte lasciavano cadere nel nulla le intimazioni dei magistrati veneziani. Il problema investiva buona parte degli enti della Patria. Un unico esempio: a Valvasone, nella destra Tagliamento, agli inizi degli anni '90 del '700, solamente la fraterna del SS. Sacramento presentò i registri contabili al revisore Naschinetti. La chiesa di San Martino, le fraterne della Beata Vergine delle Grazie, quella dei SS. Pietro e Paolo, quella di Sant'Antonio Abate e Pio Ospitale non risposero alle ordinanze della Repubblica, "...a fronte di replicati ordini li sud.<sup>mi</sup> Luochi Pii, non hanno mai prodotto li di loro rispettivi Libri Marcati col mezzo de Camerari o Procuratori, se non che la Ven.<sup>da</sup> Scuola del SS. Sacramento che produsse da un anno circa la resa di conto alle Revisioni gli anni 1792, e 1793..." (Ibid., Archivio Comunale Antico di Udine, b. 28). La resistenza dei camerari a presentare i libri contabili non investì solamente il governo della Serenissima. In un dispaccio datato 8 ottobre 1801 si legge: "...Il Governo incarica il zelo delli Nobili Deputati di Udine, e Patria del Friuli a premettere (...) tutti gli altri Procuratori, e Camerari indistintamente degli altri Luoghi Pii addetti alla Comunità di San Daniele, a presentare li conti delle rispettive loro Amministrazioni, che dovranno essere soggetti all'esame del ragionato Revisore per quei compensi, e risarcimenti, che fossero trovati di Giustizia in caso di difetto degli Amministratori..." (Ibid.).

l'altro manifestamente recidivi, si riduceva ad una modesta sanzione pecuniaria, il cui importo, oltre ad essere di gran lunga inferiore all'entità del danno prodotto alle camere fiscali della Repubblica, era senz'altro minore del profitto che ne ricavano i direttori occultando il registro ai revisori dei conti. Appare quindi probabile che, data la loro tenuità, le pene pecuniarie non costituissero un deterrente per gli episodi illegali, ma al contrario producessero un buon viatico per la loro riproduzione in maniera continuativa.

Il rapporto sulle revisioni dei conti effettuato sui registri della fraterna della Beata Vergine del Carmine ci fornisce altre indicazioni sugli espedienti adottati dai gruppi dirigenti per conseguire personali vantaggi. Nel 1770 il revisore Menardini informava il luogotenente Michiel sulle inveterate consuetudini dei direttori della confraternita, i quali praticavano 'prezzi arbitrari del frumento non corrispondenti a quelli dettati dal mercato delle biade di Udine, come è disposto dalle leggi'<sup>37</sup>. Tre anni dopo Antonio Mansuti, il nuovo incaricato alla revisione, ribadisce le accuse del suo predecessore<sup>38</sup>. Oltre all'inosservanza del decreto del luogotenente Michiel, che prescriveva lo stoccaggio delle granaglie per venderle nel periodo in cui spuntavano il prezzo più alto di tutto l'anno, ciò che indusse il nuovo revisore alla denuncia era il sospetto che i camerari avessero annotato sui 'rotoli' un importo inferiore a quello effettivamente ottenuto, lucrando sulla differenza tra l'introito percepito e quello registrato. In realtà le entrate delle vendite del frumento segnate dai camerari, confrontate con quelle che essi avrebbero ottenuto se avessero rispettato la mediocrità dei prezzi (la media annuale delle quotazioni mensili del frumento) al mercato delle biade di Udine, apparentemente non rivelano frodi. Non siamo però a conoscenza del mese in cui il cereale fu venduto. La stagionalità conferiva al valore delle granaglie una notevole capacità fluttuante: ad aprile-maggio (mesi in cui il rettore ordinava la vendita del cereale), periodo in cui le scorte invernali contadine andavano esaurendosi, il prezzo poteva raddoppiare rispetto a luglio-agosto, mesi in cui la vicinanza del raccolto decretava le quotazioni più basse di tutto l'anno. La frode potrebbe esserci stata se le vendite fossero state effettuate nei due mesi primaverili<sup>39</sup>.

<sup>37</sup> La risposta del magistrato: "...parimenti riflesso de arbitrario che delli Direttori di detto Luoco vien preso di vendere le Biade ad Arbitrari prezzi, perloch  ne risente pregiudizio il medesimo, che contrario alle leggi nella materia disponenti ed alla pratica degli altri Luochi della Patria risolutamente ordina che per l'avvenire debbano essere venduti li grossami alli prezzi corrispondenti a quelli delle mediocrit  de' mesi di aprile, e maggio di ogni anno, e continuando nell'abuso dovranno esser apportati debitori, e risarcir il detto Pio Luoco del prezzo maggiore che n  detti tempi venisse fatto..." (Ibid., CRS., b. 424).

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> La tavola esposta non riesce a stabilire inequivocabilmente le irregolarit  compiute dai camerari. Infatti escluso l'anno 1761, in cui le entrate della vendita del frumento (III colonna) segnate

I bilanci d'esercizio della fraterna relativi agli ultimi decenni del '700 ci consegnano una situazione economica di basso profilo, definita da una contabilità rudimentale che si reggeva sulla dicotomia dare-avere e che nella sua ambiguità proponeva pareggi inesistenti occultando le manomissioni commesse per coprire le ruberie del gruppo dirigente. Il 18 ottobre 1790 il revisore Giulio Duodo, dopo aver esaminato i libri contabili, fece pervenire al luogotenente Francesco Rota l'esito finale della sua fatica: oltre 6.000 lire di ammanchi prodotti dall'illecita amministrazione dei camerari che si erano susseguiti alla direzione della fraterna negli ultimi decenni; il diffuso proposito degli stessi di non rifondere le somme sottratte; l'inefficacia delle intimazioni veneziane nel perseguire i malversatori e l'invito esplicito ad un più deciso intervento da parte del luogotenente<sup>40</sup>.

L'anno successivo il revisore imputò a Domenico Pollano, cameraro per il 1789, un debito di 313 lire e 14 soldi che sommato ai precedenti ammanchi formava la cifra di 6.407 lire. Nella seconda missiva spedita al luogotenente, Duodo assegnava ai camerari un debito di 5.157 lire e 11 soldi, mentre ai restanti debitori, livellari ed affittuari addebitava un esposto di 1.379 lire e un soldo che 'unite esse summe vengono di comporre la grandiosa summa di lire 6.536 e 12 soldi'. Il revisore riuscì a recuperare parte del maltolto ma, rendendosi probabilmente conto dell'insuccesso del suo lavoro, visti i modesti risultati ottenuti, polemicamente aggiunse: "...se li Direttori di questa Scuola avesser eseguita la Terminazione dell'Ecc. Mag. dell'Entrate pubbliche 6 set-

---

sui libri marcati si identificano esattamente con quelle espresse dalla mediocrità delle biade sulla piazza di Udine (IV e V colonna), negli altri anni considerati gli introiti ottenuti osservando le mediocrità sarebbero stati minori di quelli effettivamente percepiti e registrati dai camerari.

Anno	Quantità venduta	Prezzo registrato dai camerari	Mediocrità di udine	Prezzo alla mediocrità
1761	Stara 14:½	Lire 190:7:8	Lire allo staro 13:5	Lire 190:7:8
1765	Stara 12:3½	Lire 270:½	Lire allo staro 20	Lire 256:6
1770	Stara 12:3½	Lire 238:9:1	Lire allo staro 17:7	Lire 226:12
1774	Stara 12:3½	Lire 359:12:3	Lire allo staro 28:3	Lire 343:7
1779	Stara 11:½	Lire 244:8	Lire allo staro 20:7	Lire 230:12
1785	Stara 11:½	Lire 246:3	Lire allo staro 19:6	Lire 218:9
1790	Stara 11:½	Lire 240:18	Lire allo staro 20	Lire 223:3

Fonti, ASU., CRS., b. 424. Per le mediocrità di Udine, BCU., Archivio Comunale Antico, manoscritti nn. 242, 243, 244, 245.

<sup>40</sup> Così si espresse il revisore nella missiva indirizzata al luogotenente Rota: "...le revisioni dell'Ubbidienza mia legalmente eseguite sopra li maneggi tenuti da Camerari di questa Ven.da Scuola nei procorsi sette Anni dal 1782 sino al 1788 ambi inclusivi che ai Zelantissimi riflessi di V.E. umilio assieme con il lungo Bilancio de' Debitori le dimostreranno la serie di venticinque Camerari debitori della riflessibile Somma di lire 6.093:6; d'osservabile rendesi la cavillosità loro nel non voler pagare essa povera Scuola ad onta de' reiterati Decreti degli Primi precorsi mai eseguiti, ne si vede che venghi fatto il minimo contamento a sconto di si rilevanti somme; Prò sarà dall'Acclamata Giustizia della E.V. il volerli con forte braccio astringerli al pagamento di quanto devono. Giulio Duodo Ragionato Revisore con giuramento "(ASU., CRS., b. 424).


tembre 1790 ed avesser destinato il Comandante Esattore, la Scuola a quest'ora avrebbe riscosso buona parte della predetta Summa, che da tanti anni va ella creditrice...<sup>41</sup>.

In realtà il controllo dei revisori esercitato sulle amministrazioni confraternali comportava sì una costante pressione sui direttori, ma i suoi effetti erano stemperati dalla debolezza dei provvedimenti presi dai luogotenenti. I decreti che questi, nel corso del '700, mandavano a ritmo serrato a tutti i luoghi pii della Patria erano accolti ed avrebbero dovuto essere rispettati dalle stesse persone cui i decreti facevano riferimento<sup>42</sup>. Appare chiaro dalle considerazioni del revisore che l'atteggiamento connivente degli amministratori nei confronti dei comportamenti illeciti di coloro che li avevano preceduti consentiva a questi larghe prospettive d'evasione. Si instaurava all'interno del consiglio fraterno una fitta rete di omissioni e di reciproche coperture che non consentiva l'espulsione dal sodalizio degli elementi inquinanti e nello stesso tempo prendeva forma nell'assenza pressoché completa dai registri contabili di qualsiasi accenno che attestasse l'illegalità dei metodi assunti. Infatti l'abilità dei seppur improvvisati ufficiali contabili – in alcuni casi si trattava di personaggi in possesso di deboli e confuse nozioni di contabilità – si estrinsecava nella personale tenuta, più che nella corretta compilazione, dei libri marcati, volutamente nebulosa ed ambigua. Solamente dalle indagini dei revisori emerge un quadro nitido del malgoverno, ma se tali fenomeni sono connaturati alla gestione degli enti laicali, la dinamica della solidale copertura innalzava l'illecito a norma. Già da queste indicazioni emerge la presenza di comportamenti illegali correnti e continuativi<sup>43</sup>. All'interno

<sup>41</sup> Ibid. Il 'Comandante Esattore' è quella figura istituita dai Revisori Regolatori in zecca dopo aver accolto le proposte del luogotenente Marc'Antonio Zustinian (vedi alla nota 63).

<sup>42</sup> Ancora negli anni finali del secolo i provvedimenti dei luogotenenti arrivavano con assidua frequenza, ma con scarsa efficacia, alle direzioni confraternali. La decretale che segue, destinata alla fraterna della Beata Vergine del Carmine, faceva parte delle tante inviate a tutti gli enti pii della Patria. "Noi Carlo Antonio Donà. Luogotenente Generale della Patria del Friuli. Una delle primarie cure di questa Reggenza essendo quella di sostenere le ragioni delle Chiese, Scuole, e Luoghi Pij dalla Pubblica Sovrana Autorità al zelo della sola Rappresentanza Nostra vivamente raccomandati, e di promuovere il risarcimento de' rispettivi loro crediti tanto verso li Camerari, e Massari, Gastaldi, Procuratori, Cassieri, ed altri Amministratori usciti, quanto verso gli Affitti, Censuarij, e Livellarij caduti in difetto delle annue stipulate contribuzioni. Col presente Proclama facciamo perciò nota la precisa risoluta Nostra volontà a tutti i debitori risultanti dal Volume Generale de' Resti, ed anco dagl'ultimi Bilanzi di Revisione estesi nelli Libri Marcati delle infrascritte Chiese, Scuole, e Luoghi Pij a dover nel termine di giorni otto prossimi venturi immanabilmente, ed effettivamente saldare le rispettive summe del loro debito nelle competenti Casse delle tre Chiavi (...) altrimenti saranno contro cadaun diffettivo, e contumace da Noi spediti i Ministri Campagnoli a praticar il lievo de' pegni corrispondenti all'intero importar di qualunque appostazione di debito. Udine 30 Dicembre 1783" (ASSD., b. 733).

<sup>43</sup> La continuità degli ammanchi riguardava anche il periodo patriarcale. Da una carta sparsa reperita in una cartella contenente materiale concernente la confraternita di Sant'Antonio possiamo risalire ad un lungo elenco di camerari debitori relativo ad alcune fraterne di San Daniele, compilato agli inizi del '700 da un pubblico perito su incarico del patriarca. Si tratta della "Revisione



Proclama del luogotenente Giovanni Battista Redetti inviato alla congregazione di San Filippo Neri di San Daniele in cui si ordinava ai debitori del pio luogo di saldare il proprio dovuto nel termine di un mese dalla data del presente proclama. ASU., CRS., b. 432.

dei sodalizi ragioni di conflittualità sociale non mancavano. L'inveterata abitudine dei direttori a non saldare i loro conti al termine dell'incarico creava costantemente disagi e malessere, e l'atteggiamento dei confratelli (mi riferisco a coloro cui era impedito l'accesso al consiglio e alle cariche) nei loro confronti doveva essere lo stesso da essi tenuto nella società civile, dove perseverava una rassegnata impotenza nei confronti dei soprusi commessi dai detentori del potere. Ma era sempre presente nella base fraterna la consapevolezza che gli ufficiali direttori svolgessero un compito non privo di specifiche connotazioni organizzative ed amministrative e se il loro personale criterio economico poteva essere valutato in termini di disapprovazione e di condanna, era alle loro capacità che si legavano le sorti delle associazioni.

Non dobbiamo cadere in errore pensando che il dovuto dei camerari derivasse dalle insolvenze dei livellari o degli affittuari delle fraterne da essi amministrare. In realtà due contabilità distinte e separate dividevano i diversi debitori<sup>44</sup>. A volte erano gli stessi camerari che, consapevoli della pesante eredità lasciata loro dai predecessori, rendevano note le malversazioni di cui erano state oggetto le finanze dell'ente. Così nel 1760 Lorenzo Villa, cameraro della fraterna di Valentino, Alò e Lucia, informava i consiglieri riuniti che "...il signor cameraro suddetto a scarico della sua coscienza presentò di come ha avuto l'occasione di esaminare il Libro delle Entrate della Ven.<sup>da</sup> Fraterna e di rilevare, che diversi Camerari passati siano debitori verso la med.<sup>ma</sup> di summa ragguardevole..."<sup>45</sup>. Nonostante questa denun-

---

delli conti della camerari debitori delle Confraternità laicali della Terra di San Daniello fatta da me infrascritto Perito sopra le Vachetine e Censi stati in mano mia presentati dalli Cancellieri d'esse Confraternità dell'entrate, e danari da essi Camerari maneggiati di ragione di dette Confraternità li quali sono essere debitori come segue". L'elenco è comprensivo del nome dei camerari debitori, dell'anno in cui questi avevano coperto la cameraria, dell'entità delle somme dovute e del nome della fraterna di appartenenza, con un riepilogo finale in cui sono elencate le varie associazioni con i rispettivi crediti. Riportiamo solamente questo ultimo riepilogo:

- "Confraternita della Madonna della Fratta, 16 camerari debitori per 450 lire e 1 soldo.
  - Confraternita del SS. Crocefisso ed Immacolata Concezione, 4 camerari debitori per 252 lire e 5 soldi.
  - Confraternita della Madonna della Consolazione, 3 camerari debitori per 476 lire e 5 soldi.
  - Confraternita dei SS. Fabiano e Sebastiano di Castello, 5 camerari debitori per 45 lire e 4 soldi.
  - Confraternita della Madonna del Carmine, 6 camerari debitori per 374 lire e 10 soldi.
  - Confraternita di Valentino, Alò e Lucia, 6 camerari debitori per 55 lire e 1 soldo.
  - Confraternita di Sant'Antonio Abate, 7 camerari debitori per 1.494 lire e 16 soldi.
- Totale summa lire 3.148 e 5 soldi

Pietro Mozzi P. Perito Revisore deputato da Monsig. Ill.<sup>mo</sup> e Rev.<sup>mo</sup> Patriarca" (Ibid., b. 752).

<sup>44</sup> "...e col bilancio infine che contiene la massa di debitori distinti in due classi la prima delle quali dimostra quelli che sono caduti in difetto nelle proprie amministrazioni, l'altra spiega le varie Ditte tutte incontumaci in conto di Affitti e Livelli..." (ASU., CRS., b. 430). Così ci viene illustrato dal revisore Antonio Mansuti in un rapporto spedito nell'agosto del 1773 al luogotenente Zuanne Manin.

<sup>45</sup> Ibid., b. 441.

cia Lorenzo Villa al termine dei due anni in cui tenne la cameraria rimase debitore di 482 lire nei confronti dell'associazione<sup>46</sup>.

Sempre incentrando la nostra attenzione sui rapporti che i revisori dei conti inviavano ai luogotenenti, scopriamo che la condotta adottata da altri ambiti associativi della Patria mutuava le modalità d'azione perseguite dai gruppi dirigenti delle fraterne finora considerate<sup>47</sup>. Un rapporto che ci illumina sui mezzi più usuali escogitati per sottrarre denaro alle casse degli enti pii lo invia Giulio Duodo nel giugno del 1792 al luogotenente Paolo Antonio Erizzo. Le revisioni dei conteggi appartengono alla confraternita di Santa Monaca di Gemona<sup>48</sup>. Anche per quan-

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Due soli esempi tra gli innumerevoli che popolano le carte archiviate. Il primo riguarda la giurisdizione di Toppo, posta nella pedemontana occidentale. Il primo aprile 1780 il revisore Francesco Duodo invia al rettore Sebastiano Zustinian il rapporto sulle revisioni contabili effettuate sulle fraterne della Beata Vergine del Carmine e di Santa Lucia. Emerge una grave esposizione debitoria determinata in buona parte dalla scorretta amministrazione dei camerari, molti dei quali debitori da vari anni: "...col-lodierna divota mia Relazione sopra i Libri delle Ven.<sup>de</sup> Scole della B. V. del Carmine e di S. Lucia di questa Villa, toccate dalla cattiva Direzione ed innosservanza delle Leggi di que' Procuratori ed Intervenienti, coll'ostinatamente voler star lontani dalle Revisioni li otto e dieci anni continuativi; non promover legali vani contro i renitenti debitori, che moltissimi sono, fra i quali vi sono anch'essi e col ricusare di venire a levare li Libri Marcati, rimandare le riscossioni a grave pregiudizio de Luoghi Pii stessi. A sollievo de' quali vorrà V.E. con braccio forte castigata la loro perniciosità e li vorrà piegati una volta all'esecuzione delle Leggi. Alvise Francesco Duodo" (Archivio della Curia Vescovile di Pordenone, Toppo, Cartolario n. 9, Amministrazione della Chiesa 1764 – 1804). Il secondo esempio riguarda la fortezza di Marano. "23 Settembre 1769 in Pregadi Al Pubb.<sup>co</sup> Rappr.<sup>te</sup> di Marano

Col sentimento del Mag.<sup>to</sup> de Rev.<sup>ti</sup> Reg.<sup>ti</sup> dell'Entrade Pubb.<sup>e</sup> nell'approvarsi dal Senato l'atto da voi steso, perché siano riveduti li maneggi delle vendite delle Sette Scole laiche di codesta Fortezza, è impartisce la facoltà, attesi gli enunziati ragionevoli sospetti di mala versazione di far praticare dal 1778 alle Scuole stesse la di voi conosciuta necessaria Revisione; incaricandosi in pari tempo di estendere in relativa Terminazione, che assoggetterete alla Pubb.<sup>a</sup> Approvazione le providenze tutte, che si rendessero necessarie, dietro a quanto vi risultasse dalla Revisione stessa. E delle presenti sia data Copia al Mag.<sup>to</sup> Uff.<sup>o</sup> in riscontro di quanto si delibera a secondo dell'ora intese aggradite le sue informazioni. Zuanne Filippi Segr.<sup>o</sup> (ASV., RR., b. 982).

<sup>48</sup> "...vi stanno connotati nove Camerari contumaci di lire 857:2 alli quali degnerà ingiungere à dover si scaricare nel termine, che ripuderà la di lei Clemenza di concedergli. Non ammette pure il ministero al mio dovere di far in pari tempo l'ossequioso cenno al Zelo sovrangrande di V.E. dell'inobbedienza sino a questa parte prestata dalli Direttori, e Camerari usciti col non aver mai né depositata in quell'Off.<sup>o</sup> Direttorio né reinvestite le lire 105:8 di Capitale, benchè precettati con replicati Decreti degli Ecc.<sup>mi</sup> Precettori Zen, e Barbaro 24 ottobre 1777 e 25 maggio 1781, con grande discapito della Scuola, quali meritano certamente li più forti compensi, e degnerà pure comandare con le Autorevoli di Lei Voci alli Direttori predetti à dover render conto del destino della Facoltà Subordinata del Sig. Fran.<sup>co</sup> q. Andrea Modesti d'Artegna lo quale si vede non esatta la di lui partita annua lire 26 da più anni in pena mancando della propria responsabilità, e finalmente di dover denunciare l'esito del Capitale stato affrancato dal Rd.<sup>o</sup> P. Giobatta, e fratti di Monte sotto il cameraro 1781, e ciò per l'innocente interesse della suplicante Scola, la quale confida la sua risorsa dalla Giustizia di Vostra Eccellenza e li Camerari 1788, 1789, 1790 mancanti delle Rese di Conto saranno obbligati a farli e produrli alla revisione indotta legalmente. Udine 3 giugno 1792 Giulio Duodo" (ASU., CRS., b. 240).

to concerne l'associazione laicale gemonese la liturgia operativa dei camerari, comune nei sodalizi della città patriarcale, non subisce variazioni di sorta. La cronicità delle pratiche illecite indica una situazione in cui la frequente insolvenza alla fine del mandato, l'ammanco e l'appropriazione indebita escludevano l'occasionalità del fenomeno e, pur rappresentando una malattia del sistema, rientravano nel normale modo di gestire la cosa pubblica. Non ne è protagonista il singolo che si impossessa di qualche decina di lire, ma una sequenza di individui che con assidua costanza sottraggono alle economie dell'associazione una buona parte delle entrate<sup>49</sup>. I metodi utilizzati dagli amministratori, rudimentali e grossolani, erano facilmente individuabili ad un controllo contabile che confrontasse i dati contenuti nei 'rottoli' con quelli espressi dai 'libri marcati'. Parte delle affrancazioni veniva occultata dai camerari, che dirottavano nelle proprie mani il denaro ricevuto da coloro che erano riusciti a liberarsi dal debito livellario. In questo modo veniva lasciata aperta una transazione (in realtà chiusa dall'affrancamento del mutuo) che avrebbe potuto avere per l'ignaro livellario conseguenze oltremodo dannose, non ultimo l'allontanamento dalla terra data in garanzia del prestito concesso. L'operazione di appropriazione indebita poteva seguire il percorso inverso: le rendite annuali e le locazioni, versate dai livellari e dagli affittuari, venivano intascate dagli amministratori, facendole apparire non riscosse, scavalcando i legittimi destinatari, anche in questo caso vittime dei propri dirigenti. L'espedito più utilizzato, il più semplice in quanto il meno suscettibile ad un rilevamento contabile, riguardava i conti delle uscite, gonfiati ad arte dai camerari, i quali su ciò lucravano abbondantemente. Come già osservato in precedenza una serie di precisi e mirati ordinamenti, il cui compito consisteva nel contenimento degli abusi dei direttori, popolavano le varie stesure degli statuti confraternali, ma anche nel caso dell'associazione gemonese la documentazione stesa dai controllori contabili esprime quanto l'inosservanza dei limiti statutari fosse generalizzata. D'altronde in caso di condotte irregolari la pena massima prevista (non è stata rilevata alcuna applicazione), che consisteva nell'allontanamento dell'inosservante dal sodalizio, non si dimostrava un energico deterrente. In più la chiara consapevolezza di poter superare con relativa facilità le larghe maglie concesse dalla giustizia veneziana permetteva a priori e camerari l'assunzione di comportamenti spregiudicati duraturi.

Nonostante il sempiterno pianto greco dei revisori a volte accadeva che l'oggetto dell'appropriazione indebita rientrasse nelle casse delle tre chiavi. A questo

---

<sup>49</sup> Il rapporto percentuale tra i bilanci delle associazioni e gli intacchi degli amministratori si rivela decisamente elevato. Nei ventuno anni che corrono tra il 1765 ed il 1785 le entrate conteggiate dai camerari della fraterna del Carmine di San Daniele ammontavano a 20.966 lire. I vari revisori che si succedettero al controllo dei libri contabili imputarono ai ventuno camerari ammanchi per 5.040 lire, quasi un quarto delle entrate complessive. Da rilevare che solamente dal 1780 al 1785 le ruberie ammontarono a 2.836 lire, ben oltre la metà del totale (Ibid., b. 424).



proposito emblematico si rivela il caso che vede protagonisti Giobatta Pittiani e suo nipote Marco. Giobatta coprì la carica di priore nella fraterna del SS. Crocefisso ed Immacolata Concezione per due volte, nel 1718 e nel 1743. Al termine del secondo incarico lasciò un ammanco di 1.511 lire e 18 soldi<sup>50</sup>. Giobatta non ebbe eredi diretti ed alla sua morte le sue sostanze e le sue incombenze passarono ai tre nipoti Marco, Federico e Giobatta, figli del fratello Bernardino. Marco, come già espresso precedentemente, venne eletto e confermato priore nello stesso sodalizio ininterrottamente dal maggio 1744 al maggio 1768. All'inizio del suo lungo ed anormale periodo di priorato si decise (o si trovò costretto) a risarcire l'amministrazione creditrice dell'ammanco contratto dallo zio. L'onere fu diviso tra i tre eredi e Marco onorò interamente il suo dovuto. Gli altri nipoti invece risarcirono solamente una piccola parte del debito, sottoscrivendo per la restante un livello francabile con un interesse annuo al 4%<sup>51</sup>. In data 26 agosto 1764 una nota stesa nel 'libro delle Deffinitioni' ci informa che il dovuto di Marco alle casse della fraterna assommava a 5.259 lire e 17 soldi<sup>52</sup>. Nelle successive documentazioni contabili non vi è traccia di risarcimento, ma in una lista di priori insolventi ed in diverse note posteriori Marco risulta debitore solamente di 148 lire e 18 soldi<sup>53</sup>. Anche se in questa circostanza la fraterna riuscì a rientrare in possesso del maltolto, è pacifico che buona

<sup>50</sup> Ibid., b. 430.

<sup>51</sup> "...seguiti li conti dell'Amministrazione delle rendite della Veneranda Fraterna del Santissimo Crocefisso di questa Terra, e rilevando da quelli debitori il q.<sup>m</sup> Nob. Sig. Giobatta Pittiani fù Priore et Amministratore de detta Ven.<sup>da</sup> Fratta di lire 1.511:17, il Nob. Sig. Marco q.<sup>m</sup> Nob. et Ecc.<sup>te</sup> Sig. Bernardino Pittiani Nipote et erede di detto q.<sup>m</sup> Sig. Giobatta ha esborsato la sua terza parte di tal dividendo à lui spettante, ne potendo regolare il restante pagamento anco li Nobb. et Ecc.<sup>ti</sup> Federico et Giobatta altri due Fratti del predetto Sig. Marco, et Nipoti dell'antedetto q.<sup>m</sup> Sig. Giobatta (...) Il Sig. Giobatta per nome suo, et del Sig. Federico per il quale promette de ratta nei proprj Beni volontariamente promette et s'obliga a pagare annualmente alla predetta Ven.<sup>da</sup> Fratta il prò in ragion di quattro per cento. 29 Februarj 1768" (Ibid., b. 431).

<sup>52</sup> "Addi 15 Agosto 1762. Furono pubblicati li conti dell'amministrazione fatte dal Nob. Sig. Marco Pittiani Priore dall'anno 1744 sino tutto il 1761 ne quali fù formato debitore non compreso il debito sudetto (si riferisce al debito di 1.511 lire e 18 soldi dello zio Giobatta) per l'entrata della Fraterna di 5.259 lire e 17 soldi" (Ibid., b. 430).

<sup>53</sup> Dal 'bilancio de Debitori della Fraterna del SS: Crocefisso e SS. Concezione'. Dal maggio 1768 al maggio 1776 il debito dei priori ammontava a 2.702 lire e 14 soldi.

1768	Priore	Marco Pittiani	lire	148:18
1769	\\	Pietro del Bon	\\	39:4
1770	\\	Bernardino Sostero	\\	187:17
1771	\\	Antonio Pillarini	\\	27:15
1772	\\	Gandomenico Aita	\\	274:2
1773	\\	Giobatta Mijlini	\\	542:8
1774	\\	Giobatta Locatelli	\\	442:11
1775	\\	Giacomo Concina	\\	728:2
1776	\\	Girolamo Narduzzi	\\	11:1
1777	\\	Giovanni Beltrame	\\	300:7 (Ibid.)

parte delle somme trafugate divenivano irrecuperabili. Su questo contavano i camerari, i quali non incontravano soverchie difficoltà a sottrarre il loro dovuto ai tentativi di recupero da parte dei luogotenenti o dei revisori giurati e, come i loro mallevadori, il più delle volte riuscivano ad eludere i provvedimenti presi nei loro confronti destreggiandosi abilmente tra proroghe, rinvii e rateizzazioni anche per decenni. E quando loro malgrado si decidevano a soggiacere alle ineluttabili leggi naturali, non esisteva giustizia che potesse intervenire in quanto il più delle volte vincoli fedecommissari tutelavano il loro patrimonio fondiario impedendo il sequestro dei beni<sup>54</sup>.

3. Non solamente gli specifici resoconti dei revisori giurati ma anche le relazioni che i luogotenenti alla fine del loro mandato presentavano al senato della repubblica lamentano il malgoverno delle amministrazioni fraternali<sup>55</sup>. Queste esposizioni ci offrono delle importanti conferme su quanto accadeva in altri piani relazionali (in questa sede la considerazione del fenomeno si estende a tutta la Patria). Esse ci permettono di individuare il percorso che connota la trasformazione dei fenomeni illeciti, da una dimensione artigianale e tutto sommato circoscritta, ad una sempre più articolata, continuativa e collettiva. Di pari passo si avverte un mutamento nel livello d'attenzione dei rettori alla rilevanza e alla pericolosità del fenomeno: da una iniziale tendenza a trattare le manipolazioni amministrative dei luoghi pii come un problema a parte, quasi non meritasse una grande considerazione, si passa gradualmente ad investirle di un deciso carattere di gravità.

L'esistenza dei disordini amministrativi confraternali affiora inizialmente nella rela-

<sup>54</sup> Una missiva inviata dai revisori alle entrate pubbliche al doge riporta la somma evasa dal distretto di Cividale per quanto concerne i beni di mano-morta.

“Serenissimo Principe

Compiuta la Revisione prescritta già dalli Decreti dell'Ecc.<sup>mo</sup> Senato, e specialmente da quello 1778 28 Marzo anco del Cattastatico de'Capitali di Mano Morta del distretto di Cividale di Friul (...) Apporta la detta Revisione l'utile scoperta di Capitali non descritti, o per malizia o per negligenza nel Cattastatico formato da quell'Offizio Direttorio, per lire 276.512:5:8 e l'abbiamo anco spedita sotto li 6 Giugno decorso al N.H. Luogotenente di Udine, affinché le rissultanze del detto riformato Cattastatico siano riportate nel Cattastatico generale, e complessivo di tutti i Capitali di Mano Morta dell'intera Prov.<sup>a</sup> Friulana che si stà compilando da quel competente Ministro. 17 Settembre 1794. Bortolamio Gradenigo R.R.

Antonio Vendramin R.R.

Girolamo Savorgnan R.R.” (ASV, R R., b. 982).

<sup>55</sup> Secondo lo stesso Tagliaferri queste relazioni: “...rimangono a volte documenti da prendere con molta prudenza, dove si succedono pagine monotone, ampollose, eccessivamente quanto scortamente adulatorie sulla fedeltà del popolo friulano, sulla grandezza e saggezza della signoria veneziana o sulla autoincensazione dell'attività svolta dai relatori. Ciò non toglie che nell'insieme la serie sia tale da offrire un vivace quadro sulle condizioni economiche e sociali della Patria del Friuli, senza meno utile per la ricostruzione storiografica del periodo in ogni suo aspetto...” (A. TAGLIAFERRI, *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, I, *La Patria del Friuli (Luogotenenza di Udine)*, Milano 1973, XLVI).

zione del luogotenente Domenico Ruzini, presentata al senato all'inizio del 1624<sup>56</sup>. Il magistrato veneziano dedica alla questione pochissimo spazio, il tutto viene trattato frettolosamente dandovi un minimo risalto, non lasciando presagire quali proporzioni avrebbe potuto assumere in seguito. Con Paolo Nani, rettore negli anni '60 del '600, il fenomeno delle ruberie comincia ad emergere lasciando intendere il coinvolgimento di un nutrito numero di luoghi pii: "...utilissima è la revisione de conti a camerari laici delle Chiese, Fraglie e Confraternite, havend'io fatto risarcir essi Luochi Pij per la summa di sessanta mille lire, e più, capitate in Monte, et si vanno così chiaramente impiegando a benefitio delle medesime Chiese, Fraglie, e Scuole..."<sup>57</sup>. Ma il problema si viene profilando in tutta la sua gravità solamente nei primi decenni del '700. A caratterizzare questo periodo è la diffusione di comportamenti già ben presenti, ma che ora si impongono all'attenzione per il fatto di interessare gruppi e non singoli. Natale Donato ne evidenzia i tratti distintivi auspicando un più diretto controllo del governo sulle amministrazioni dei luoghi pii, divenute oramai terreno di conquista di personaggi senza scrupolo alcuno<sup>58</sup>. Nella seconda metà del '700 il fenomeno degli illeciti amministrativi raggiunge una vastità tale da trovare largo spazio nelle relazioni al senato. Giovanni Corner con parole accorate pone l'accento sull'immoralità dei direttori: "...del dovere dell'attuale Rettore di presiedere alla tutela di così sacri ed innocenti pupilli, e de' ragionati di difenderli con l'accurato registro dalla malizia e voracità del più de' custodi ed amministratori delle loro sostanze, che pur troppo con istupore e ribrezzo ho veduto in tante guise lacerate e sacrificate al pravo e turpe interesse, non che alla cupidigia di quegli stessi che per dovere di giustizia e di coscienza dovrebbero sostenerle, migliorarle ed accrescerle. Con un così sanguinoso e compassionevole aspetto essendomi presentati le Chiese e Luoghi Pij, commosso non solo dalli doveri del ministero ma altresì da un sentimento costante di religione e di giustizia..."<sup>59</sup>. Marco Antonio Zustinian fu il luogotenente che più di ogni altro dedicò impegno ed energie alla ricerca della soluzione del problema delle amministrazioni cor-

<sup>56</sup> "...ho levato gli abusi introdotti nelli maneggi delle Fraterne, Hospitali, et Comunità, ho fatto saldare li debiti et restituire l'entrate indebitamente occupate...". Relazione di Domenico Ruzini presentata al Senato il 7 marzo 1624 (IDEM, p. 162).

<sup>57</sup> Relazione di Paolo Nani presentata in senato nel 1654 (IDEM, 280).

<sup>58</sup> "...le ingerenze che vogliono avervi i rappresentanti subalterni della Provincia, vi fa nascere delle confusioni con amarezze e danno de' Sudditi ed i motivi apparenti di zelo si convertono ben spesso in danno d'essi Pij Luochi. Non hanno valso le decisioni dell'Eccellentissimo Senato, né quelle dell'Eccelso Consiglio di Dieci a rimuovere l'abuso, onde stimo mio debito rassegnarne a Vostra Signoria le notizie per quiete del mio zelo, per esercizio della pubblica pietà...". Relazione di Natale Donato presentata al senato nel 1712 (IDEM, 320).

<sup>59</sup> Relazione di Giovanni Corner, presentata in senato nel 1765 (IDEM, 409-410). In realtà la posizione dei rettori, sempre indirizzata alla mediazione ed alla cautela, era in consonanza con i toni relativamente tolleranti della politica veneziana, intenzionata a controllare la diffusione dei fenomeni illegali piuttosto che eliminarli in maniera radicale. A parte sporadici casi, i luogotenenti non manifestavano indirizzi od orientamenti sostanzialmente dissimili fra loro.

rotte. Purtroppo la sua relazione, come tante altre, è andata perduta<sup>60</sup>, possediamo però una missiva che i Revisori Regolatori inviarono al doge ed al senato, nella quale accuratamente descrissero le proposte espresse dal rettore veneziano. Da questo rapporto comprendiamo come l'atteggiamento irresoluto assunto dai luogotenenti che lo avevano preceduto mal si sposa con lo spirito dello Zustinian. Questi denuncia decisamente il fallimento della politica sinora perseguita dalle magistrature veneziane<sup>61</sup>. Il sistema adottato, sorretto da revisioni contabili seguite da decretali, terminazioni ed intimazioni, appariva allo Zustinian inadatto a fronteggiare uomini ostinati e corrotti e situazioni anomale persistenti. La revisione aveva lo scopo di far emergere l'abuso, e questo infatti appariva, ma il meccanismo giudiziario che partiva dall'accertamento dell'illecito si inceppava ben prima del suo naturale evolversi, prima cioè del recupero della somma sottratta e della punizione dei responsabili.

Consapevole sia della difficoltà della giustizia a perseguire i colpevoli che dell'impossibilità di un potenziamento della sua funzionalità, il patrizio veneziano, dopo aver eseguito il censimento degli enti pii della Patria evidenziando i crediti ed i debitori<sup>62</sup>, propose la sollevazione dei direttori delle associazioni dagli incari-

<sup>60</sup> Dei duecentonovantacinque luogotenenti chiamati a reggere le sorti della Patria, ci sono pervenute solamente sessantaquattro relazioni (IDEM, XLVIII).

<sup>61</sup> "Serenissimo Prencipe

Le applicazioni donate dal zelante Cittadino, ritornato dalla Luogotenenza di Udine, N.H. Marc'Antonio Zustinian alla materia delle Scuole, e Luoghi Pij di quella Provincia, e singolarmente all'Articolo importante del maneggio delle loro rendite, portarono la scoperta dei disordini sommi, pei quali si trovavano impoverite, e quasi rese insussistenti quelle Pie Istituzioni. Le rendite delle Chiese, Scuole, e Luoghi Pij med.<sup>mi</sup> vengono amministrate d'alcune figure sotto la denominazione di Camerari, o sian Priori, o Gastaldi, li quali vi si destinano, o per turno, o con ballottazione de' Comuni, e senza alcuna Piaggeria, che cauti il Maneggio esigono le Rendite, e supplir devono gl'aggravj. Questi Camerari tenuti son in capo ad ogni anno a render conto al Comune di loro amministrazione, con l'obbligo del saldo, sempreché non dimostrino di aver eseguiti li passi tutti necessarj ad obbligare li debitori al pagamento del rispettivo debito. Per istituto non dovrebbero aver alcun emulamento, ma per il fatto rimarca il N.H. Rappr.<sup>te</sup> che la spesa dell'esazione ammonti al 4 per cento in ragion della rendita a carico de' Luoghi Pij. Alla resa de' conti praticata a Comuni succede poi la Revisione del Destinato Pubb.<sup>co</sup> Ministro, e sulla relazione di questa pronunzia la Pubb.<sup>a</sup> Rappr.<sup>za</sup> quell'ordinazioni, che li rilevati abusi, e disordini dimostrano necessaria. Questo è il metodo fin'ora corso per contenere in disciplina gl'amministratori de' Luoghi Pij, ma metodo, che l'esperienza hà dimostrato quanto poco corrispondi all'oggetto per cui fù istituito" (ASV., RR., b. 982).

<sup>62</sup> "...infatti al zelo distinto del Sud.o N.H. ritornato, col mezzo degl'accurati incontri fatti praticare sui Libri de' Luoghi Pij riuscì di poter conoscere che ben lungi li Camerari dall'eseguire il pareggio de' propri conti, a cui ne' tempi stabiliti sono tenuti, risultano essi al contrario debitori in complesso per tutte le Scuole, e Fraglie di qua, e di là del Tagliamento di D.<sup>li</sup> 181.372:8. All'incuria pure, e maliziosa opera de med.<sup>mi</sup> attribuisce anco li debiti verso le stesse Mani Morte delli loro Censuarj, Livellarj, ed Affittuali, li quali altresì in complesso ascendono ad altra Summa di D.<sup>li</sup> 67.380 lire 1:11:6, che fra tutte e due compongono quella riflessibile di D.<sup>li</sup> 248.752 lire 1:19:6 (...) Mentre le Scuole, e Chiese soggiacciono alla sferza de' propri creditori, li debitori loro dai Camerari sono lasciati tranquilli, le perdite divengono inesigibili, s'introducono pendenze, che o rimangono abbandonate per l'impotenza de' Pij Luoghi, o cadono li dispendi a peso delle rispettive Comunità..." (Ibid.).

chi amministrativi per affidarli ad esattori esterni<sup>63</sup>, il cui compito sarebbe stato il recupero degli ammanchi e dei crediti, il tutto ricompensato da una percentuale sulle somme riscosse. La proposta fu approvata il 6 settembre 1790. Sette anni dopo i magistrati alle entrate in zecca informarono il doge del contenuto di una missiva ricevuta dal provveditore di Pordenone, il quale proponeva che la percentuale sulle esazioni a favore degli esattori non ricadesse sulle fraterne ma fosse a carico degli amministratori fraudolenti. Tale modifica nacque dall'intendimento di non penalizzare ulteriormente le già malandate casse delle associazioni laicali<sup>64</sup>.

4. Da questo lavoro emerge l'uso improprio, da parte di consistenti frange del gruppo sociale emergente, delle cariche amministrative fraterne, intese come strumento di incremento illegittimo del proprio patrimonio. Attraverso l'utilizzo di una molteplicità di espedienti che sovrapponendosi fra loro agivano in funzione delle variabili economiche che via via si presentavano, i direttori delle fraterne riuscivano a sottrarre alle economie delle associazioni buona parte degli introiti. Si trattava di somme che avevano poco in comune con quelle che non di rado superavano le migliaia di ducati sottratte dai massari ai Monti di pietà<sup>65</sup>. Gli importi trafugati nella maggior parte dei casi si riferiscono a cifre modeste, dell'ordine di qualche decina o al massimo di poche centinaia di lire, è la continuità degli ammanchi che conferisce grande rilievo alle somme asportate, soprattutto se confronta-

<sup>63</sup> "...la congerie di tanti, e sì gravi disordini, e la causa evidente da cui riconoscono l'origine eccitarono il benemerito zelo del N.H. suddetto ad invocare da V.S. con apposito suo Rescritto il necessario provvedimento consigliò di togliere per intero a camerari qualunque ingerenza sull'esazione delle Rendite delle Scuole, Chiese, e Luoghi Pij della Provincia, e di sostituir invece gl'Esattori muniti di idonea Piaggeria, con l'utilità del 5 per cento, abilitandoli anco in vista alla tenuità di talune esazioni di poter abinar insieme quelle di più Scuole.

Suggerì anco, che spogliati dell'incombenza dell'esazione med.<sup>ma</sup> li Camerari, Priori, o Gastaldi si lasciassero sussistere le altre loro rispettive mansioni, ad oggetto unicamente, ch'invigilassero sulle direzioni, e sulla retta Amministrazione degli Esattori predetti. 9 marzo 1790" (Ibid.).

<sup>64</sup> "...ci sembrerebbe più opportuno, che quanto alle penalità fossero queste concretate, dichiarando che le penalità medesime saranno della rifuera delle Summe mal disposte con più l'aumento del 10 per cento a carico degli Amministratori, ed a profitto dei Luoghi Pii. Esposto il Nostro riverente parere riveriamo i Pubblici voleri. Grazie

Bernardo Memmo R.R.

Sebastian Antonio Crotta R.R.

Alvise Contarini R.R." (Ibid.).

Questo è l'ultimo intervento dei 'Revisori Regolatori alle entrate pubbliche in Zecca', porta la data 21 marzo 1797.

<sup>65</sup> Nelle amministrazioni dei Monti di pietà, singolarmente personali e spregiudicate, a volte prevalavano forme di autofinanziamento del tutto illecite: "...solo ho ritrovato che da sei anni in qua il Santo Monte di Pietà era stato intaccato da suoi Massari di alcune migliaia di Ducati, li quali sono da me stati fatti pagare..." (A. TAGLIAFERRI, *Relazioni dei rettori...cit.*, p. 170. Relazione di Girolamo Civran, luogotenente di Udine, presentata in senato il 30 luglio 1625). Nel 1786 gli ammanchi ai Monti di pietà in tutta la Terraferma ammontavano ad oltre 1.800.000 lire (A. VENTURA, *Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento*, Milano 1993, 285).

te con i bilanci annuali delle amministrazioni fraternali. La cronicità e la pervicacia dell'illecito ne costituivano l'elemento caratterizzante, configurandolo come un reato di rilevante entità; un'aggiunta di valore negativo derivava dal contesto in cui si consumava, quello associativo, imbevuto di elementi cristiano-devozionali. Gli espedienti di basso profilo, relativamente semplici e grossolani, adottati dal gruppo dirigente, trovavano un particolare vantaggio nel carattere scarsamente repressivo delle magistrature veneziane e nella blanda attenzione dei luogotenenti, poco interessati ad intraprendere azioni cogenti ed efficaci. I rettori assumevano in questi casi un comportamento incerto ed irresoluto preoccupandosi più della propria immagine proiettata nella città lagunare che della buona funzionalità delle associazioni pie dei territori da essi a volte così malvolentieri governati<sup>66</sup>.

I tratteggi descrittivi dei revisori contabili che presentano i direttori delle fraterne come una banda di malfattori dedita con assiduità all'esercizio del ladrocinio trovano concreto sostegno, come abbiamo avuto modo di appurare, in altri testi, nelle relazioni dei luogotenenti al senato e nei dispacci delle magistrature veneziane. Non è stato possibile considerare fonti di parte associativa in quanto gli amministratori ben si guardavano dal redigere su carta le azioni illecite di cui si rendevano protagonisti. L'unilateralità delle fonti ci coglie appena diffidenti, non è da escludere che i magistrati veneti abbiano più o meno consapevolmente calcato la mano nel descrivere l'angusto panorama amministrativo fraterno. Siamo poi propensi a pensare che accanto alla massa di camerari e di priori che utilizzavano i fondi fraternali per uso privato, altri ve ne fossero, vedi il caso del priore Fran-

---

<sup>66</sup> Per comprendere l'atteggiamento tenuto dai rettori, si rivela importante conoscere il sistema veneziano della copertura delle magistrature. A Venezia il compito di governare i territori sudditi era affidato 'pro tempore' ai patrizi, i quali, esperti di mercatura e di traffici, ma spesso digiuni di scienze giuridiche ed amministrative, eseguivano questo compito, posto all'interno di una carriera pubblica che partiva dall'assegnazione delle magistrature periferiche per approdare al senato, con sostenuti margini di discrezionalità. Il loro operato, accorto e cauto, privilegiava allo scontro aperto ed ai metodi coercitivi, la mediazione e la trattativa, salvo poi al momento opportuno ristabilire, magari con inaspettata energia, gli equilibri spezzati. Il tutto si collocava in forte consonanza con le disposizioni veneziane nei confronti del governo dei territori sudditi. La 'Commissione' affidata al rettore al momento dell'incarico lo esortava ad usare verso i sudditi "metodi ed argomentazioni capaci di suscitare la loro fedeltà e l'inclinazione ad un pacifico modus vivendi" (ASV., Secreta, Commissioni, Formulari, reg. 6, c. 104). In casi come quelli trattati in questa indagine, la prudenza dimostrata dai luogotenenti derivava da precise disposizioni impartite dai Revisori Regolatori: "...6 Agosto 1768 al Luogotenente di Udine. Troppo però importando che nel frattempo delle vertenze medesime, e sino alla loro intiera definizione non resti giacente l'adempimento della espressa massima diretta a beneficio, e vantaggio de' Sudditi con la circolazione de' suriferiti Capitali, la Pub.<sup>ca</sup> maturità continuandovi le provide sue cure, domanda al già noto prudente discernimento, e fervor Vostro di suggerire con quelle cognizioni, che possedete, sostenendo con merito codesta Rappresentanza, qual provisionale provvidenza, senza turbare le giuste ragioni delle Parti, potesse intanto adattarsi, onde abbia, siccome in ogn'altro suddito luogo, a conseguir l'utile successo delle prese disposizioni... Zuanne Filippi Segr.<sup>io</sup>" (Ibid., RR., b. 982).

cesco Farlati, assolutamente non coinvolti in alcunché di irregolare. In ogni caso ci appare stridente il contrasto tra gli iscritti alla fraterna, portatori di un laicato devoto, e il gruppo dirigente contrassegnato da una ben più libera laicità, ma in entrambi i versanti l'associazione veniva investita di un deciso carattere utilitaristico: di mutuo soccorso da una parte, economicistico dall'altra. Talmente dannose si erano alla lunga rivelate le amministrazioni dei direttori, sia per le economie dei sodalizi che per la fiscalità veneziana, che fu decisa l'esautorazione dalle pratiche economiche dei direttori per affidarle a personale esterno.

Le confraternite furono soppresse in applicazione dei decreti eversivi napoleonici del 25 aprile 1806 (avocazione dei beni) e del 26 maggio 1807 (proibizione di ogni confraternita e associazione laicale)<sup>67</sup>.

#### Riassunto

*In questo lavoro emerge quanto frequentemente in età di antico regime i gruppi sociali dominanti si costruissero artificialmente opportunità tese a trarre profitti illeciti all'interno di uno scenario associativo parareligioso. Mediante l'accaparramento e la monopolizzazione delle massime cariche dirigenziali, le élites cittadine sottraevano alle economie fraterne buona parte delle risorse economiche, favorite in questo processo di appropriazione indebita dalla debole presenza della giustizia veneziana.*

#### Summary

This work casts light on how, during the *ancien regime*, dominant social groups frequently created artificial situations designed to obtain illicit profit within an associative para-religious scenario. By seizing and monopolising the highest positions of power, élite citizens took a large part of the economic resources from the fraternities – a process made easier by the weak presence of Venetian justice.

---

<sup>67</sup> *Bollettino regno d'Italia*, 1806, parte I, 367-368 e 1807, parte I, 281-283. Rimasero escluse dalla soppressione, previa approvazione governativa, quelle del Santissimo, di beneficenza e di istruzione.

